

## ALLEGATO 8

### SCHEDA EX CONCESSIONE GRANDE DERIVAZIONE DENOMINATA “RESIO” E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Il presente Allegato contiene i dati tecnici ed amministrativi della grande derivazione denominata “RESIO” [centrale di Resio] (Utenza idrica MI021106752008 – codice BS D/20) che interessa i comuni di Esine (BS) e Darfo Boario Terme (BS), la cui concessione è scaduta in data 31/12/2010, e i relativi provvedimenti.

**Allegato 8 – scheda ex concessione “Resio”**

<b>Concessionario uscente</b>	Linea Green S.p.A.
<b>Utenza idrica</b>	MI021106752008
<b>Codice faldone</b>	BS D/20
<b>Denominazione impianto</b>	<b>RESIO</b>
<b>Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture</b>	Esine (BS) Darfo Boario Terme (BS)
<b>Corpi idrici interessati da prelievo</b>	torrente Resio (IT03N008060072011LO) e affluenti (Valletta Dosso della Tesa e Valletta di Acqua Buona) torrente Cul
<b>Corpi idrici interessati dalla restituzione</b>	n.d. (canale artificiale impianto idroelettrico Paraviso IT03POOG2ITCA1LO)
<b>Data di scadenza originaria</b>	21.02.2003
<b>Data di scadenza art. 7 D.Lgs. 79/99</b>	31.12.2010
<b>Portate di derivazione (l/s)</b>	437,50
<b>Salto nominale (m)</b>	814,07
<b>Potenza nominale media annua (kW) concessione uscente</b>	3.491,72
<b>Potenza elettrica installata (MWA)</b>	8,20
<b>Produzione media annua del decennio 2012-2021 (GWh)</b>	30,63
<b>Provvedimenti</b>	D.C.P.S. 14.02.1947 n. 239, disciplinare n. 2798 del 22.02.1943 di rep. e disciplinare suppletivo n. 3300 del 04.02.1947 Decreto 30.01.1962 n. 3873, disciplinare n. 7482 del 24.02.1961 D.M. 24.07.1982 n. 741 (riconoscimento titolarità Italsider S.p.A.) D.M. 09.07.1984 n. 1409 (riconoscimento titolarità Terni- Società per l'Industria e l'Elettricità S.p.A.) D.M. 06.10.1988 n. 1050 (riconoscimento titolarità Sidermeccanica) D.M. 12.02.1991 n. 258 (riconoscimento titolarità Darfo S.p.A.) Decreto 6.09.2006 n. 9753 (riconoscimento titolarità Sageter Energia) D.D.S. 22.08.2007 n. 9286 (approvazione certificato di collaudo) D.d.u.o. 25.02.2009 n. 1814 D.g.r. 29.12.2010 n. 1205 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 1 gennaio 2016) D.g.r. 17.12.2015 n. 4595 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2017) D.g.r. 12.01.2018 n. 7693 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2020) D.g.r. 30.12.2020 n. 4182 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2021) D.g.r. 29.12.2021 n. 5823 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2022) D.g.r. 28.12.2022 n. 7718 (prosecuzione temporanea esercizio fino al 31 dicembre 2023)



VISTE le seguenti istanze incompatibili e concorrenti:

- 1°) 19 febbraio 1940 della Società Elettrica Bresciana, corredata dal progetto di pari data a firma dell'ing. Pietro Trovati, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla Valle del Cul e dal torrente Resio, nei comuni di Esine e di Darfo (Brescia) medi moduli 7,50 per produrre sul salto di m. 721,20 la potenza nominale media di CV. 7212;
- 2°) 10 marzo 1940 della Società "I.L.V.A." Alti Forni e Acciaierie d'Italia, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Giov. Battista Cavadini, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Resio e dal suo affluente Valle del Cul, in comune di Esine (Brescia) medi moduli 7,1 per produrre sul salto di m. 709,51 la potenza nominale di CV. 7331;

VISTI gli atti dell'istruttoria capeita a norma di legge durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni e richieste:

- 1°) dal Comune di Esine, in data 31 luglio 1940, perchè vengano salvaguardati i diritti per antico uso dei rivieraschi siti nelle frazioni Sacca e Plemo e perchè non venga pregiudicato l'uso e l'efficienza dei manufatti d'irrigazione;
- 2°) con esposti 31 luglio e 14 settembre 1940 e 25 giugno 1942 della Società Elettrica Bresciana che sostiene la priorità della propria domanda nei confronti di quella della Società ILVA, dichiarandosi pronta ad effettuare la maggiore utilizzazione prevista da quest'ultima;
- 3°) in data 12 ottobre 1940 e 10 febbraio 1942 dalla Società ILVA, a sostegno della propria istanza di concessione;
- 4°) in sede di visita locale d'istruttoria, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brescia perchè sia fatto obbligo alla concessionaria di presentare il progetto di dettaglio per l'attraversamento della strada Esine-Darfo per ottenere il relativo benessere;
- 5°) in data 19 ottobre 1940, dall'Istituto Ittiogenico di Brescia per la inclusione, nel disciplinare di concessione, di opportune clausole a tutela dell'acquicoltura e della piscicoltura del torrente Resio;

CONSIDERATO, in merito alle ragioni prospettate dalla Società Elettrica Bresciana per sostenere la priorità della propria domanda, che esse non sono attendibili tenuto conto, fra l'altro, che le iniziative della Società stessa, concretate in precedenti istanze per l'utilizzazione delle acque del Resio, non hanno avuto mai esito positivo;



RITENUTO che l'utilizzazione progettata dall'I.L.V.A. risulta più razionale e vantaggiosa di quella progettata dalla Società Elettrica Bresciana, in quanto quest'ultima prevede la restituzione delle acque nell'Oglio senza ulteriore utilizzazione, mentre l'ILVA utilizza successivamente le acque stesse sull'altro suo impianto, fra Esine e Pisogne, già concesso alla detta ILVA con decreti 14 giugno 1941 n.2821 e 18 dicembre 1941 n.3218, che sempre ai fini della migliore utilizzazione del corso d'acqua interessato, non può tenersi conto della dichiarazione con la quale la Società Elettrica Bresciana ha fatto presente di essere disposta a spostare la restituzione delle acque, perché in tal caso si avrebbero due impianti - quello superiore del Resio e l'altro inferiore di Esine-Pisogne - gestiti da due distinti enti e con finalità diverse;

CHE, invece, assegnandosi l'impianto sul Resio all'ente titolare della concessione Esine-Pisogne, si viene a realizzare da una parte l'unità di gestione e dall'altra si ottiene l'utilizzazione dell'energia negli stabilimenti della concessoria;

CHE, pertanto, la domanda dell'I.L.V.A. è da accogliere e conseguentemente è da respingere quella della Società Elettrica Bresciana;

CHE nei riguardi delle richieste del Comune di Esine, dell'Istituto ittiogenico e dell'Amministrazione provinciale di Brescia sono state inserite opportune clausole nel disciplinare di concessione;

RITENUTO che con Decreto Ministeriale 30 ottobre 1942 n.5172 la predetta Società ILVA fu autorizzata ad iniziare i lavori di costruzione dell'impianto con effetto dalla data di firma del disciplinare, dalla quale data dovrà avere decorrenza la richiesta concessione;

VISTO il disciplinare sottoscritto dall'ing.G.Battista Cavadini, nella qualità di procuratore della Società "I.L.V.A." giusta atto 22 gennaio 1943 n°26511 di rep., rogito Sciello di Genova, in data 22 febbraio 1943, presso l'Ufficio del Genio Civile di Brescia, rep.n.2798 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

VISTO il disciplinare suppletivo a quello suddetto, sottoscritto dal citato procuratore speciale ing.Cavadini, presso l'Ufficio del Genio Civile di Brescia, in data 4 febbraio 1946 repertorio n.330;

VISTO il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, espresso con voto n.1400 nell'adunanza del 15 luglio 1942

./.



VISITA La nota 3 settembre 1942 n.16263 dell'allora Ministero delle Corporazioni;

VISITA Il Testo Unico di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici approvato dal R.D. 11 dicembre 1935, n.1775 e successive modificazioni;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze ed il Tesoro;

#### D E C R E T O:

ART.1°) - Respinte le opposizioni in quanto non ne sia fatta ragione nel disciplinare e salvare i diritti dei terzi, è concesso alla Soc.An."I.L.V.A." Alti Forni e Acciaierie d'Italia di derivare dal torrente Resio, in sponda sinistra, a monte della sua confluenza nel torrente Valle del Cul, nonché mediante presa sussidiaria dalla Valle del Cul, in località Valle dell'Inferno, del comune di Esine (Brescia), la potenza nominale media di KW. 5.391, scopo industriale.

ART.2°) - La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dal 22 febbraio 1943, data della firma del disciplinare principale 22 febbraio 1943 n.2798 di repertorio, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare stesso ed in quello suppletivo 4 febbraio 1946 e verso il pagamento dell'annuo canone di L. 88.142,85 (ottantottomilacentotrentadue e centesimo ottantacinque) in ragione di L.16,35 per KW. e per KW. 5391, ~~4616~~?

ART. 3°) - L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al cap. 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

ART.4°) - La domanda 19 febbraio 1940 della Società Elettrica Bresciana per derivazione dai torrenti Valle del Cul e Resio, nei comuni di Esine e di Darfo (Brescia) è respinta a tutti gli effetti di legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma 14-2-1947

PER COPIA CONFORME  
Il Dirlett.Capo Divisione

*F. La Motta*  
*Per*  
*Com. Fin.*

Registrato alla Corte dei Conti  
addì 24-5-47  
Reg. 10 LL. PP. foglio 173

*= Conservata nella copia di  
C. E. Reg. 10 LL. PP. 4-54*



44. 26

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rep. N° 2798

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

22 febbr 1943

UFFICIO DI BRESCIA

3 giugno 1944

T.U. DI LEGGI 11 DICEMBRE 1933 XII-N° 1775 SULLE  
ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

TORRENTE RESIO

SOC. AN. ILVA " ALTI FORNI E ACCIAIERIE D' ITALIA "

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà  
essere vincolata la concessione della derivazione  
d'acqua dal torrente Resio e dal torr. Valle del  
Cul chiesta dalla soc. An. Ilva " Alti Forni e Ac-  
ciaierie d' Italia " con istanza 10 marzo 1940 XVIII.

ARTICOLO PRIMO

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE:

La quantità d'acqua da derivare dal torrente  
Resio in sponda sinistra a monte della sua confluen-  
za con il torrente Valle del Cul, nonché, mediante  
presa sussidiaria, dalla Valle del Cul in località  
Valle dell'Inferno del comune di Esine, potrà va-



riare fino ad un massimo eguale e non superiore a mod. 16.50 ( litri secondo milleseicentocinquanta) risultando la quantità media pari a mod. 7.75 (litri secondo settecentosettantacinque).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica per uso industriale.

#### ARTICOLO SECONDO

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE:

Il dislivello medio del pelo d'acqua fra la presa principale del torrente Resio ( q. 957.69) e la restituzione nel canale di carico dell'impianto di derivazione dall'Oglio tra Esine e Pisogne (q.246.19) tenuto conto dell'innalzamento di m. 3.50 prodotto dalla diga, sarà di metri 711.50.

#### ARTICOLO TERZO

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE/:

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 709.51. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a

KW. 5391.





#### ARTICOLO QUARTO

##### LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA:

Le opere di presa dell'acqua del torrente Resio e dal suo affluente di destra Valle del Cul dovranno essere attuate in conformità al progetto IO marzo 1940 XVIII a firma del dott. Ing. G.B. Cavadini che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'art. IO e che saranno riconosciute ammissibili.

#### ARTICOLO QUINTO

##### REGOLAZIONE DELLA PORTATA:

Affinchè la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin da la sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa si dovrà costruire all'inizio del canale di carico l'apposito sfioratore modulatore previsto nel progetto di cui al precedente articolo.

#### ARTICOLO SESTO

##### CANALE DI CARICO:

Il canale di carico della lunghezza di m. 1930.15 sarà eseguito in conformità del progetto IO marzo

I940 XVIII a firma del dott. Ing; G.B. Cavadini,

avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

#### ARTICOLO SETTIMO

LUOGO E MODALITA' DEL CANALE DI SCARICO:

La centrale dell'impianto del Resio scaricherà l'acqua direttamente nel canale adduttore dello impianto di derivazione dall'Oglio tra Esine e Pisogne.

Il canale per lo scarico nel fiume Oglio delle acque del Resio quando l'impianto Esine - Pisogne fosse fuori esercizio, sarà eseguito in località Sacca del comune di Darfo secondo le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

#### ARTICOLO OTTAVO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA

DERIVAZIONE:





esclusivamente in proprio di qualunque danno potesse derivare a terzi sia per lesi diritti che per difetti di costruzione e per trascurata manutenzione delle singole opere.

E' fatto obbligo alla società di lasciar defluire nel torrente Resio anche nei periodi di più forte magra, una quantità di acqua sufficiente, per assicurare l'irrigazione delle utenze delle frazioni Plemo e Sacca del comune di Esine che ne abbiano diritto, provvedendo altresì alla esecuzione di tutte quelle opere che risulteranno necessarie, per mantenere in efficienza i manufatti d'irrigazione.

Nei riguardi ittigenici la società concessionaria è obbligata a contribuire nei ripopolamenti generali delle acque della Valle Canonica, mediante il versamento annuale della somma di L. 600 da effettuarsi al Consorzio Lombardo per la tutela della pesca.

La società dovrà disporre che i generatori da installarsi nella centrale e gli elettrodotti ad essa collegati abbiano caratteristiche tali da poter funzionare indifferentemente alle tre frequenze di 42 - 45 - e 50 periodi.

La società concessionaria dovrà inoltre atte-

*Vedi modifica al  
un el. di 3300  
opp. 4/3/1945*



nersi a tutte le disposizioni che saranno eventual-  
mente impartite dal Comando del Corpo d'Armata e  
dal Comando della Zona Aerea Territoriale sia per  
la condotta dei lavori sia per lo esercizio della  
derivazione, attuando a sua cura e spese tutte quel-  
le provvidenze che fossero prescritte dai suddetti  
Enti nell'interesse della difesa nazionale.

#### ARTICOLO NONO

##### GARANZIE DA OSSERVARSI:

Saranno a carico della società concessionaria  
eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia  
per attraversamenti di strade, canali, scoli e si-  
mili, sia per le difese delle proprietà e del buon  
regime del torrente Resio in dipendenza della con-  
cessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette  
opere si riconosca prima di iniziare i lavori,  
quanto se venga accertato in seguito.

Tutte le opere interessanti la strada Esine -  
Darfo dovranno essere eseguite in base a progetto  
preventivamente approvato dall'amministrazione pro-  
vinciale di Brescia.

Per l'accertamento delle portate derivate la  
società concessionaria dovrà costruire nel canale di



metrografo. Dal progetto esecutivo di cui al successivo art. 10 dovranno risultare la posizione ed i particolari costruttivi del misuratore suddetto, che, qualora se ne ravvisi la necessità per la forte differenza fra la portata massima e quella minima, potrà essere sostituito da uno stramazzo con idrometrografo e idrometro a stadia.

La società concessionaria dovrà inoltre installare un idrometrografo in sponda sinistra del torrente Resio, subito a monte della presa nel torrente medesimo, per la valutazione indiretta delle portate non utilizzate.

Completate le opere l'Ufficio del Genio Civile provvederà in concorso della competente Sezione Idrografica e della società concessionaria all'accertamento delle effettive portate registrate dagli idrometrografi, stabilendo la scala dei deflussi.

Durante il periodo di un sessennio dalla data che sarà fissata all'atto del collaudo dell'impianto la società concessionaria invierà regolarmente in piego raccomandato, non appena completate, le zone descritte dagli idrometrografi coi diagrammi dei deflussi debitamente integrati; dette zone saranno previamente contrassegnate dall'Ufficio del



Genio Civile con bollo e firma del funzionario incaricato.

Allo spirare del sessennio di cui sopra verrà in base alle medie delle portate misurate, determinata in modo invariabile la portata media da servire di base per il calcolo della potenza dello impianto per tutto il periodo della concessione; ma anche in seguito la società concessionaria sarà tenuta alla manutenzione degli idrometrografi.

La stessa società dovrà installare presso i detti apparecchi su rocce in posto, dei capisaldi costituiti da piastrine di bronzo, con incisa la relativa quota, e lunto tutte le opere della derivazione e fuori di esse dovrà pure installare altri consimili capisaldi con le relative quote. Detti capisaldi saranno controllati dal Genio Civile e della loro posizione, forma e quota, sarà redatto appesito verbale.

#### ARTICOLO DECIMO

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI:

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge



a) presentare all'Ufficio del Genio Civile di Brescia il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione, entro quattro mesi dalla data in cui sarà firmato il presente disciplinare e dalla quale la soc. Ilva resterà autorizzata in via provvisoria all'inizio dei lavori.

b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del Genio Civile dell'avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione.


c) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro sei mesi dalla data di notificazione di cui alla lettera b) dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio.

d) condurre a termine i lavori entro trenta mesi dalla data di notifica di cui alla lettera b).

L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 13 del presente disciplinare, e cioè dal termine assegnato per la ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori la società concessionaria do-





vrà darne immediatamente avviso all'Ufficio del  
Genio Civile. Essa non potrà fare uso della deriva-  
zione se non dopo approvato il collaudo delle ope-  
re, salvo il disposto dell'art. II seguente.

#### ARTICOLO UNDECIMO

##### COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA:

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del  
Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contra-  
rio, potrà autorizzare l'immediato esercizio della  
derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel  
relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la  
necessità di maggiori lavori o di modifiche a quel-  
li eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita  
un termine per la loro esecuzione e stabilire al-  
tresì, se in pendenza della loro esecuzione, possa  
o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi due da la data del provveimento mi-  
nisteriale di approvazione del collaudo, la socie-  
tà dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare la  
acqua concessa.

#### ARTICOLO DODICESIMO

##### DURATA DELLA CONCESSIONE:

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca,

la concessione è accordata per un periodo di anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data in cui sarà firmato il presente disciplinare e dalla quale la società resterà autorizzata in via provvisoria all'inizio dei lavori dell'impianto a termini dell'art. 13 del T.U. 11 dicembre 1933 XII n° 1775.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà anche la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerenti alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre



membri, di cui uno nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici; uno dalla società interessata, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione. Nel caso di rinuncia o decadenza la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui al ~~comma~~ primo ed ultimo dell'art. 26 del T.U. di legge II dicembre 1933 XII n° 1775.

#### C A N O N E/:

La società concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla data di scadenza del termine fissato all'art. 10 del presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L. 88.142.85 in ragione di L. 16.35 per KW. e per KW. 5391 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi

del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. II dicembre 1933 XII n° 1775.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, risultanti sia dagli accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo sia dalle registrazioni degli apparecchi di cui al precedente art. 9.

Al riguardo e per un periodo di anni sei dalla data che sarà fissata col certificato di collaudo l'Ufficio del Genio Civile di Brescia e la Sezione staccata di Milano dell'Ufficio Idrografico del

Po avranno la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 n° 1285.

Di conseguenza la concessionaria sarà tenuta a prestarsi a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dagli Uffici medesimi saranno richiesti permettendo e favorendo il libero accesso negli impianti relativi alla conces-



sione. . . . .

Qualora gli impianti, ancorchè non completa-  
mente ultimati, entrino in funzione prima del detto  
termine, dalla data di entrata in funzione totale  
o parziale degli impianti stessi, decorrerà il ca-  
none corrispondente alla utilizzazione attuata.

#### ARTICOLO QUATTORDICESIMO

##### PAGAMENTI E DEPOSITI:

All'atto della firma del presente disciplinare  
la società concessionaria ha dimostrato, con la  
produzione delle regolari quietanze di aver effet-  
tuato:

a) il versamento presso la Cassa Depositi e Presti-  
ti della somma di L. 44.071.45 come da quietanza  
n° 93 in data 16 dicembre 1942 XXI della Sezione  
di Tesoreria di Brescia Servizio Cassa Depositi e  
Prestiti, pari a mezza annualità del canone di cui  
al precedente art. 13, a titolo di cauzione, a  
garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per  
effetto della concessione, somma che sarà ove nul-  
la osti, restituita al termine della concessione  
medesima;

b) il versamento presso la Sezione di Tesoreria  
di Brescia a disposizione dell'Ufficio del Genio

Civile di Brescia della somma di L. 1500.00 come da quietanza n° 227 in data 18 dicembre 1942 XXI per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione. Detto deposito dovrà essere reintegrato a richiesta del Genio Civile.

c) il versamento presso l'Ufficio del Registro di Breno della somma di L. 2203.60 come da quietanza n° 177 in data 5 aprile 1940 XVIII e n° 104 in data 9 febbraio 1943 XXI pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato al precedente art. 13 a termine del secondo comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 XII n° 1775.

Restano poi a carico della società concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, pubblicazione del decreto, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

#### ARTICOLO QUINDICI

#### RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Ai comuni rivieraschi di Esine e di Darfo nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla società concessio-



...naria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a KW. 180, da consegnarsi all'Officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i comuni suddetti potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la società concessionaria ed i comuni medesimi il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, ed in tale caso il termine entro cui i comuni dovranno effettivamente utilizzare l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### ARTICOLO SEDICI

SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERA=

## SCHI DELLA PROVINCIA

La Società concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei comuni di Esine e di Darfo compresisi trail punto ove ha termine praticamente il rurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della provincia di Brescia, per i provvedimenti che il predetto dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T.U. di leggi II dicembre 1933 XII n° 1775, e dell'art. 42 del regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 n° 1285, circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposto a favore degli enti locali stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

## ARTICOLO DICIASSETTE

### RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la società concessionaria è tenuta all'aperta ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. II dicembre 1933 XII



n° 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Darfo.

Brescia, *22 febbraio 1947*

p. LA SOCIETA' CONCESSIONARIA

Fto. G.B. Cavadini

Fto. G. Toffanetti teste

Fto. Chiarini Enrico teste

Io sottoscritto Dott. Ing. Luigi Moretti Ingegnere dell'ufficio del Genio Civile di Brescia, nella espressa qualità di funzionario e ciò delegato dichiaro che il Sig. Cav. Uff. Dott. Ing. Gio Batta Cavadini fu Tirso, maggiorenne, residente a Darfo, da me personalmente conosciuto, ha firmato il suddetto disciplinare e relativi allegati alla presenza mia e dei Sigg. Comm. Giuseppe Toffanetti e Chiarini Enrico, per conto della Soc. An. Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, giusta mandato spe-



ciale 22 gennaio 1943/XXI dei legali rappresen-  
tanti della società medesima .

Brescia, 22 febbraio 1943/XXI

L'Ingegnere

Fto. L. Moretti

La presente concessione è stata assentita con  
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 14.2.1947  
N°239 comunicato a questo ufficio con nota 30.5.47  
N° 2133, pervenuta il 3.6.1947 e protocollata al  
N° 8858.-

Brescia, 3 Giugno 1947

L' INGEGNERE CAPO

f.to. W. Quasimodo

Registrato a Brescia il 23 giugno 1947

Mod. II N. 10995 vol: 889

Esatto lire 270.847

Il Procuratore Super.

Per copia conforme all'originale

Brescia, il 3 LUG 1947

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Quasimodo".



Repertorio N° 3300

MINISTERO LL.PP. - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

### DISCIPLINARE SUPPLETIVO

a quello in data 22 Febbraio 1943 n° 2798 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal torrente Resio e Val di Cul, chiesta dalla Società " Ilva" Alti Forni e Acciaierie d'Italia con istanza 10 Maggio 1940.

### ARTE OLO UNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA  
DERIVAZIONE:

Il quarto comma dell'art. 8 del disciplinare 22 febbraio 1943 n° 2798 di repertorio sopracitato si intende soppresso e sostituito dal seguente:

E' fatto obbligo alla Società di attenersi alle disposizioni della legge 7 Dicembre 1942 n° 1745, sulla unificazione delle frequenze degli impianti elettrici.

Brescia, 4 Feb 1943

p. LA SOCIETA' CONCESSIONARIA

Pto. Ing. Gic Bat ta Javedini

Fto. Valacchi Cav. Florio

Fto. Chiarini Enrico

Io sottoscritto Dott. Ing. Luigi Moretti Inge-  
gnere dell'ufficio del Genio Civile di Brescia nel-  
la espressa qualità di funzionario a ciò delegato  
dichiaro che il Sig. Cav. Uff. e Dott. Ing. Gio Batta  
Cavadini fu Tirso; maggiorenne, residente a Darfo, da  
me personalmente conosciuto, ha firmato il questeso  
disciplinare alla presenza mia e dei Sigg. Valacchi  
Cav. Florio e Chiarini Enrico, per conto della Soc.  
An. Alti Forni "Ilva" Acciaierie d'Italia; giusta  
mandato speciale 22 gennaio 1943 dei legali rappre-  
sentanti della società medesima.-

Brescia 4 FEB. 1946

Fto. Ing. Luigi Moretti

La presente concessione è stata assentita con De-  
creto del Capo Provvisorio dello Stato 14.2.1947  
N° 239 comunicato a questo Ufficio con nota 30.5.  
1947 N° 2123, pervenuta il 3.6.1947 e protocollata  
al N° 8858.-

Brescia, 3 Giugno 1947

L' INGENGERE CAPO

(V. Quasimodo)



Registrato a Brescia il 23 giugno 1947

Mod. 11 N. 10995 vol. 289

Esatto lire 270.847.-

Il Procuratore Super.

Per copia conforme all'originale

Brescia, il 23 giugno 1947

L'ONORABILE CAPO DEL SERIO CIVILE



*[Handwritten signature]*



# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Div.X

n. 3873

VISTO il decreto 14 febbraio 1947 n. 239 del Capo Provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei Conti addì 21 maggio 1947 - Reg. 10 LL.PP. foglio 173, con il quale venne assenti-  
ta alla Società Anonima ILVA-Alti Forni ed Acciaierie d'Italia  
la concessione di derivare dal torrente Rasio ed affluente Val  
del Cul, in Comune di Esine (Brescia), moduli massimi 16,50 e  
medi 7,75 di acqua atti a produrre sul salto di metri 709,51, la  
potenza nominale media di Kw. 5391 a scopo industriale;

VISTA l'istanza 28 giugno 1957, corredata da progetto  
esecutivo, con la quale la Società per Azioni "ILVA" Alti Forni  
ed Acciaierie d'Italia ha notificato, ai sensi del penultimo com-  
ma dell'articolo 49 del R.U. 11/12/1933, n. 1775, lo spostamento  
a monte dell'opera di presa dall'utilizzazione anzidetta, realizz-  
zando un salto di m. 814 per produrre, con la portata invariata  
di moduli medi 7,75 la potenza nominale media di Kw. 6168,78;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di  
legge durante la quale non sono state avanzate opposizioni, os-  
servazioni e richieste;

CONSIDERATO che la derivazione in conseguenza della  
variante contenuta nel citato progetto esecutivo ha assunto la

BU/mm

- 2 -

seguenti caratteristiche: portata invariata di moduli massimi 16,50 e medi 7,75 atti a produrre sul salto di m.814,06 (in luogo di metri 709,51), la potenza nominale media di Kw.6.185 in luogo di Kw.5.391 di precedente concessione.

CHE l'impianto come sopra variato è in funzione dal 1 aprile 1959;

CHE, pertanto, può approvarsi il progetto esecutivo 30 giugno 1957 e che può farsi luogo alla concessione, in via di sanatoria, della variante in esso prevista, con la stessa durata dell'originaria concessione e cioè con scadenza al 21 febbraio 2008;

CHE la Società concessionaria è tenuta al pagamento del canone annuo di L.4.057.360, in ragione di L.656 per Kw. e per Kw.6.185, a decorrere dal 1 aprile 1959, in luogo di quello dovuto per effetto della concessione <sup>oggetto</sup> del D.C.P.S. 14/2/1947, numero 239;

*Tr. 200  
7482* → VISTO il disciplinare modificativo di quello principale 22/2/1943, n.2798 di repertorio, sottoscritto, in data 24/2/1961 n.7482 di repertorio, presso l'Ufficio del Genio Civile di Brescia dal Sig.Dott.Ing.Leopoldo Malvezzi, rappresentante della Società concessionaria (giusta mandato speciale 29/12/1960 n.43592 di repertorio a rogito Giovanni Battista Sciallo notaro in Genova) contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con i voti 15/11/1958, n.2182 e 16/10/1959 n.1849;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n.1775 e successive disposizioni;

VISTO il D.P/le 30 giugno 1955 n.1534;





# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

D E C R E T A :

Art.1) Salvi i diritti dei terzi, è concesso, in via di sgnatoria, alla Società "ILVA"- Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, di apportare all'utilizzazione oggetto del decreto 14/2/1947, n.239 del Capo Provvisorio dello Stato, la variante prevista nel progetto esecutivo 28 giugno 1947 che si approva, in modo da derivare dai torrenti Resio e Val del Cul, in territorio del Comune di Esine (Brescia), la portata di mod. massimi 16,50 e medi 7,75, per produrre sul salto di m.814,06 la potenza nominale media di Kw.6.185, in luogo di Kw.53 di precedente concessione.

Art.2) La concessione è accordata fino alla scadenza fissata per quella assentita con il D.G.P.S.14/1/1947 n.239 e cioè fino al 21/2/2003, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare principale 22/2/1943 n.2798 di rep. ed in quelli suppletivi 4/2/1946 n.3300 di rep. e 24/2/1961 di repertorio, e verso il pagamento dell'annuo canone di L.4.057.360, in ragione di lire 656 per Kw.e per Kw.6.185 a decorrere dal 1 aprile 1959 in luogo di quello dovuto per effetto della precedente concessione oggetto del citato decreto;

Art.3) L'introito dalla suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 9/1 dello stato di previsione del corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, li 30 GEN 1962

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

*F. To Zanaghi*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

*F. To Trubichi*

PER CORTI CONFORME  
IL DIRETTORE DI DIVISIONE I.



*[Handwritten signature]*



Al. 2

Rep. N° 7482  
del 24.02.1961

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE OO. PP. PER LA LOMBARDIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

DISCIPLINARE MODIFICATIVO DEL DISCIPLINARE N. 2798  
in data 22.2.1943, registrato all'Ufficio del Registro di Brescia il 23 giugno 1947, n. 10995 Mod. II  
Vol. 289 con l'esazione di L. 270.847,- regolante  
l'originaria concessione assentita con decreto del  
Capo provvisorio dello Stato n. 239 in data 14.2.  
1947, contenente gli obblighi e le condizioni cui  
dovrà essere vincolata la sanatoria della variante  
della derivazione d'acqua dai torrenti Resio e Valle  
del Cul chiesta dalla Ditta Soc.p.a. "Ilva"  
Alti Pomi ed Acciaierie d'Italia con notifica di  
variante in data 28.6.1957.

Articolo 1

Gli obblighi e le condizioni contenute nel  
disciplinare n° 2798 in data 22.2.1943 rimangono  
invariate in tutto quanto non modificato, o sostituito,  
con il presente disciplinare modificativo.

Articolo 2

DISLIVELLO DEL FELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA  
RESTITUZIONE -

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA  
Per conto del capo dell'originale

ELABORAZIONE TECNICA  
(Copia per l'Ufficio)

L'ARCHIVISTA CAPO  
(Giovanna Cacciari)

Il presente articolo sostituisce ed abroga l'articolo 2 del disciplinare n. 2798 in data 22 febbraio 1943 .

Il dislivello del pelo d'acqua tra la presa principale sul Torrente Resio (q. 1066,38) e la restituzione nel canale di carico dell'impianto di derivazione dell'Oglio, tra Esine e Pisogne, ( q. 246,94), tenuto conto dell'innalzamento di mt. 4,00 prodotta dalla diga è di m. 819,44 .

#### Articolo 3

Il presente articolo sostituisce ed abroga l'articolo 3 del disciplinare n. 2798 in data 22 Febbraio 1943 .

Il dislivello fra i poli morti dell'acqua nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, è di m. 814,06 .-

In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è pari a Kw. 6.185 con decorrenza dall' 1.4.1953, data effettiva d'inizio della utilizzazione .

#### Articolo 4

LUOGO E MODO DI PRESA

Il presente articolo sostituisce ed abroga l'articolo 4 del disciplinare n. 2798 in data 22.2.1943 .



Le opere di presa dell'a-equa del Torrente Resio e del suo affluente, di destra Valle del Cui sono attuate sulla base del progetto di variante in data 28.6.1957, presentato unitamente alla notifica di variante pari data e che fa parte integrante del presente disciplinare .

#### Articolo 5

CANALE DI CARICO -

Il presente articolo costituisce ed abroga l'articolo 6 del disciplinare n° 2796 in data 22.2. 1943 .-

Il canale di carico, della lunghezza di m. 2200 es. seguito sulla base del progetto di variante di cui all'articolo 4 riceve le acque del Torr. Cui alla progressiva n.500 dalla vasca di carico.-

#### Articolo 6

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE -

La somma dovuta al Consorzio Lombardo per la tutela della pesca fissata in L. 600(seicento) dall'art.6 del disciplinare n° 2796 del 22.2.1943, viene aumentata a L. 50.000(cinquanta mila) annue ferme rimanendo tutte le altre condizioni del citato articolo .-

---



## Articolo 7

### CANONE

L'ammontare del canone annuo fissato dall'art. 13 del disciplinare n° 2798 in data 22.2.1943 è dovuto fino al 31.3.1959.-

Oltre al pagamento dei canoni arretrati di cui al successivo articolo 8, la Società concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente dal 22.2.1960 l'annuo canone di L. 4.057.360,- in ragione di lire 656 per Kw. e per Kw. 6.185 anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia a sensi dell'articolo 55 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 .-

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice risultanti da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo .-

Rimangono invariati i capoversi 3; 4; dell'art.13 del disciplinare n.2798 in data 22.2.943.

## Articolo 8

### PAGAMENTI E DEPOSITI-

Il presente articolo sostituisce ed abroga l'articolo 14 del disciplinare n.2798 in data

22.2.1943 .

All'atto della firma del presente disciplinare la Società concessionaria, ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato :

a)-il pagamento della somma dovuta per canoni arretrati a partire dall' 11.12.1949 data fissata dal disciplinare del 22.2.1943 per l'ultimazione dei lavori, al 31.3.1959 giorno precedente all'entrata in funzione dell'impianto con le varianti di cui alla notifica ILVA del 28.6.1957 e dall' 1.4. 1959 al 21.2.1960 corrispondente a L. 36.938.894,- calcolata come segue :

-dal 11.12.1949 al 31.3.1959 (anni 9-  
giorni 111x Kw. 5391x L. 656 - pari a L. 32.903.945,-

-dal 1.4.1959 al 21.2.1960 - (giorni  
327x Kw. 6183x L. 656) pari a L. 3.634.948,-

b) Il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 2.028.680,- come da quietanza n. 288 in data 12.1.1960 a titolo di cauzione e garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione della variante, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima ;

c) Il versamento presso la Sezione di Tesoreria



di Brescia a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia della somma di L. 200.000,- come da quietanza N. 458 in data 23-12-1959 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione ;

d) Il versamento presso l'Ufficio del Registro di Brema della somma di L. 13.420,- come da quietanza n.78 in data 28.1.1959 per gli scopi di cui al 28 comma dell'art.7 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775 .

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

#### Articolo 9

SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA .

Il presente articolo costituisce ed abroga gli articoli 15 e 16 del disciplinare n.2796 in data 22.2.1943 .

A sensi dell'art.52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 per gli effetti della legge 27.12.1953 n.959 sono rivieraschi i Comuni di Darfo ed Etna .

La Società Concessionaria pagherà quindi il sovracanone di cui alla legge 27.12.1953 n.959

che modifica l'art. 52 del T.U. 11.12.1933 n.1775,  
il cui testo si intende qui esplicitamente richia-  
mato .--

A norma e sensi della legge 4.12.1956 n.1377,  
che sostituisce l'articolo 53 del T.U. 11.12.1933  
n.1775, il Ministero delle Finanze potrà stabilire  
a carico della Società concessionaria ed a favore  
dei Comuni rivieraschi di Baine e di Dapfo un so-  
vracanto annuo per ogni Kilovatt nominale conces-  
so .--

-----  
Brescia, 11 24.FEB.1961

Per la Società Ilva

Io sottoscritto Ingegnere Superiore Gaddi Giusto  
nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato  
dichiaro che il Sott.Ing.Leopoldo Salvetti nato a  
Genova il 20.2.1903 persona da me conosciuta quale  
rappresentante la Società Ilva Alti Forni ed Acciaierie  
d'Italia giunto mandato speciale rogito 23.12.1960  
repertorio n.43732 del Sott.Giovanni Battista Sciullo  
notaio in Genova ha firmato in calce ed a margine



del foglio intercedere il soprintendente disciplinare  
e relativi allegati in presenza mia e dei soprastanti  
enti testimoni sign. Chiarini Enrico e Lodini Romano.  
Arreato 11 24.FEB.1961

L'UFFICIALE SOGNETTO

Ing. Ruy. G. Gaddi



BRESCIA D 20

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*DIV. III<sup>^</sup>/AE

N. 741

VISTO il decreto 14/2/1947 n.239 del Capo Provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei Conti il 21/5/1947 reg. 10 LL.PP. foglio 173, con il quale venne assentita alla Società Anonima ILVA-Altiforni ed Acciaierie d'Italia, la concessione di derivare dal torrente Resio ed affluente Val del Cul, in comune di Esine (prov. di Brescia), moduli medi 7,75 atti a produrre sul salto di m. 709,51 la potenza nominale media di kW 5.391, da trasformare in energia elettrica (impianto denominato di Resio);

VISTO il decreto interministeriale 30/1/1962 n.3873 con il quale venne assentita alla Società la concessione in via di sanatoria, di apportare all'utilizzazione anzidetta la variante prevista nel progetto esecutivo 28 giugno 1947, in modo da derivare dai torrenti Resio e Val del Cul in comune di Esine (brescia), moduli medi 7,75 atti a produrre su un salto di m. 814,06 la potenza nominale media di kW 6.185;

CONSIDERATO che con atto a regite notaio G.B. Sciello di Genova in data 23/6/1961 rep. n.43975 registrato a Genova il 13/7/1961 al n.877 l'ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia S.p.A. cambiava la propria denominazione sociale in ITALSIDER Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A.;

**CONSIDERATO**  
/CHE con atto a regite notaio G. Sciello di Genova in data 23/7/1964 rep. n.23847 registrate a Genova il 25/7/1964 al n.1601 l'ITALSIDER Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO cambiava la propria denominazione sociale in ITALSIDER S.p.A.;

VISTO il decreto n.59 in data 4/1/1964 del Ministero del-

PU/ru





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

- 2 -

l'Industria del Commercio e dell'Artigianato (pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale n.15 del 20/1/1964) con il quale è stata riconosciu ta per la Società ITALSIDER Altiforni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO, la sussistenza delle condizioni di cui all'art.4, n. 6, lettera a) della legge 6/12/1962 n.1643 per l'esonero dal tra sferimento all'ENEL, tra l'altre, dell'impianto idroelettrico se pra menzionate;

CHE con atto a regite notaio G. Scielle di Genova in data 19 settembre 1981 n.68594 di rep. registrato a Genova il 24/9/1981 al n. 18370 la ITALSIDER S.p.A. conferiva alla NUOVA ITALSIDER S.p.A. con sede legale in Genova, Via Corsica 4, capitale sociale di li re 2.974.200.000.000, codice fiscale n.00411330582 il complesso aziendale relativo allo stabilimento di Lovere, immettendola, con seguentemente, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTA l'istanza 21/12/1981 con la quale la NUOVA ITALSIDER S.p.A., ha chiesto <sup>che</sup> la concessione citata, assentita alla Società An. ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia venga volturata a suo nome;

RITENUTO che può farsi luogo all'accoglimento della citata istanza 21/12/1981;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impian ti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n.1775 e successive mo dificazioni;

SENTITO il Ministero delle Finanze come da sua nota in da ta 7 maggio 1982 n.31372;



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

- 3 -

## DECRETA:

La Nuova ITALSIDER S.p.A. con sede legale in Genova, codice fiscale 00411330582 è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso industriale dal torrente Resio ed affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), oggetto del D.C.P.S. 14/2/1947 n.239 e del D.M. n.3873 in data 30/1/1962, menzionati nelle premesse.

L'Ingegnere del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, designato per la provincia di Brescia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 24 LUG. 1962

IL MINISTRO

4





# *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

DIV. III<sup>^</sup>/AE

N. 11409

VISTO il decreto 14 febbraio 1947 n. 239 del Capo Provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei Conti addì 21/5/1947 registro 10 LL.PP. foglio 173, con il quale venne concesso alla Società Anonima Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale 22/2/1943 repertorio n. 2798 ed in quello suppletivo 4/2/1946 n.3300, di derivare dal torrente Resio ed dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m. 709,51, la potenza nominale media di kW 5.391 (impianto denominato di Resio);

VISTO il decreto interministeriale 30 gennaio 1962 n. 3873 con il quale fu concesso alla stessa Società, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei sopra citati disciplinari ed in quello modificativo in data 24/2/1961 repertorio n.7482, di apportare alla suddetta derivazione la variante prevista nel progetto esecutivo 28/6/1947 approvato con lo stesso decreto, in modo da derivare dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), la portata complessiva invariata di massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m. 814,06, la potenza nominale media di kW 6.185;

CONSIDERATO che la suddetta Società cambiò la sua ragione sociale in ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORN<sup>I</sup>

T/ru



## *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

GLIANO S.p.A., giusta atto a rogito notaio G.B. Sciello di Genova in data 23/6/1961 repertorio n. 43975 registrato a Genova il 13/7/1961 al n. 877 e poi in ITALSIDER S.p.A., giusta atto a rogito dello stesso notaio in data 23/7/1964 repertorio n. 23847 registrato a Genova il 25/7/1964 al n. 1601;

CHE con decreto in data 4 gennaio 1964 n. 59 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fu riconosciuta alla ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A. la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n.6 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'ENEL degli impianti idroelettrici di sua pertinenza, compreso l'impianto idroelettrico di Resio a servizio dello stabilimento di Lovere;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1982 n. 741 con il quale la NUOVA ITALSIDER S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, di cui <sup>ai</sup>sopra richiamati D.C.P.S. 14/2/1947 n. 239 e D. Int.le 2 30/1/1962 n. 3873;

CONSIDERATO che con atto a rogito notaio Paolo Castellini di Roma in data 1/7/1982 n. 7653 di repertorio registrato a Roma il 16/7/1982 - atti pubblici al n. 31526 - serie 1/A, la suddetta Società "NUOVA ITALSIDER S.p.A." ha conferito alla "TERNI" - Società per l'Industria e l'Elettricità - con sede legale in Roma - viale Castro Pretorio n. 122, tra l'altro il complesso aziendale dello stabilimento di Lovere con l'impianto idroelettrico di Resio,





- 3 -

# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

la relativa concessione di derivazione d'acqua di cui al D.C.P.S. 14/2/1947 n. 239 ed al D. Int.le 30/1/1962 n. 3873 ed il relativo deposito cauzionale;

VISTA l'istanza 13 settembre 1982 con la quale la "TERNI - Società per l'Industria e l'Elettricità S.p.A." ha chiesto che la concessione di cui ai sopra richiamati decreti, venga volturata a suo nome;

RITENUTO che può farsi luogo all'accoglimento della suddetta istanza;

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica 6 dicembre 1962 n. 1643 e le successive norme di attuazione;

SENTITI il Ministero delle Finanze ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come da rispettive note in data 14.4.1984 n. 31653 e 16.4.1984 n. 691969;

## DECRETA

La "TERNI - Società per l'Industria e l'Elettricità S.p.A.", con sede legale in Roma - Viale Castro Pretorio n. 122 (codice fiscale n. 0047481-058-7) è riconosciuta titolare della concessione



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

di grande derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), a scopo di produzione di energia elettrica - potenza nominale kW 6.581 - impianto denominato di Resio -, di cui al decreto 14 febbraio 1947 n. 239 del Capo Provvisorio dello Stato ed al decreto interministeriale 30 gennaio 1962 n. 3873, con l'obbligo di corrispondere i relativi canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti.

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia - designato per la provincia di Brescia - è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li

9 LUG. 1984

IL MINISTRO

*fuiclar*

f. Nicolazzi





231

*Al Ministro dei Lavori Pubblici*DIV. III/AE  
N. 1050

VISTO il decreto 14 febbraio 1947 n. 239 del Capo Provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei Conti addì 21.5.1947 registro 10 LL.PP. foglio 173, con il quale venne concesso alla Società Anonima Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale 22.2.1943 repertorio n. 2798 ed in quello suppletivo 4.2.1946 n. 3300, di derivare dal torrente Resio ed dal suo affluente Val del Cul, in Comune di Esine (Brescia), massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m. 709,51, la potenza nominale media di kW 5.391 (impianto denominato di Resio);

VISTO il decreto interministeriale 30 gennaio 1962 n. 3873 con il quale fu concesso alla stessa Società, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei sopra citati disciplinari ed in quello modificativo in data 24.2.1961 repertorio n. 7482, di apportare alla suddetta derivazione la variante prevista nel progetto esecutivo 28.6.1947 approvato con lo stesso decreto, in modo da derivare dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), la portata complessiva invariata di massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m. 814,06, la potenza nominale media di kW 6.185;

CONSIDERATO che la suddetta Società cambiò la sua ragione sociale in ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A. giusta atto a rogito notaio G.B. Sciello di Genova in data 23.6.1961 repertorio n. 43975 regi-

./.



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

- 2 -

strato a Genova il 13.7.1961 al n. 877 e poi in ITALSIDER S.p.A., giusta atto a rogito dello stesso notaio in data 23.7.1964 repertorio n. 23847 registrato a Genova il 25.7.1964 al n. 1601;

CHE con decreto in data 4 gennaio 1964 n. 59 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fu riconosciuta alla ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A. la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'ENEL degli impianti idroelettrici di sua pertinenza, compreso l'impianto idroelettrico di Resio a servizio dello stabilimento di Lovere e che di tale esonero è stata riconosciuta titolare la Terni - S.p.A. - giusta nota 7.3.1984 n. 691213 del medesimo Dicastero;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1982 n. 741 con il quale la NUOVA ITALSIDER S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, di cui ai sopra richiamati D.C.P.S. 14.2.1947 n. 239 e D.Int.le 2 30.1.1962 n. 3873;

VISTO il successivo D.M. 9.7.1984 n. 1409 con il quale la "Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità S.p.A. - è stata riconosciuta titolare della suddetta concessione di grande derivazione d'acqua;

CONSIDERATO che con atto a rogito notaio Paolo Castellini di Roma in data 29.6.1987, rep. n. 17742, registrato a Roma il 17.7.1987 al n. 32636 serie IA, la S.p.A. Terni ha conferito alla Lovere Sidermeccanica S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 122, il complesso aziendale dello stabilimento di Lovere con l'impianto idroelettrico di Resio e la relativa concessione di derivazione d'acqua di cui al D.C.P.S. 14.2.1947 n. 239 ed al D.Int.le 30.1.1962 n. 3873





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

- 3 -

nonchè il relativo deposito cauzionale;

VISTA l'istanza 9.10.1987 con la quale la Lovere Sidermeccanica S.p.A. ha chiesto che la concessione di cui ai sopra richiamati decreti, venga volturata a suo nome;

RITENUTO che può farsi luogo all'accoglimento della suddetta istanza;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica 6.12.1962 n. 1643 e le successive norme di attuazione;

SENTITI il Ministero delle Finanze ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come da rispettive note in data 27.7.1988 n. 32216 e 16.6.1988 n. 677382;

## D E C R E T A

La Lovere Sidermeccanica S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, c.f. e partita IVA n. 07906310581 è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione di grande derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), a scopo di produzione di energia elettrica, impianto denominato di Resio di cui al decreto 14.2.1947 n. 239 del Capo Provvisorio dello Stato e dal decreto interministeriale 30.1.1962 n. 3873, con l'obbligo di corrispondere i relativi canoni e sopracanoni rimasti eventualmente insoluti.



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

- 4 -

L'Ingegnere Capo del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia - designato per la provincia di Brescia - è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, lì **16 OTT. 1988**

IL MINISTRO

*Ennio Jann*



MODULARIO  
L.P.C./402*Al Ministro dei Lavori Pubblici*

DIV. III/DFS

N° 268



VISTO il decreto 14 febbraio 1947 n.239 del Capo Provvisorio dello Stato, registrato alla Corte dei Conti addì 21.5.1947 registro 10 LL.PP. foglio 173, con il quale venne concesso alla Società Anonima Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale 22.2.1943 repertorio n.2798 ed in quello suppletivo 4.2.1946 n.3300, di derivare dal torrente Resio ed dal suo affluente Val del Cul, in Comune di Esine (Brescia), massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m.709,51, la potenza nominale media di KW 5.391 (impianto denominato di Resio);

VISTO il decreto interministeriale 30 gennaio 1962 n.3873 con il quale fu concesso alla stessa Società, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei sopra citati disciplinari ed in quello modificativo in data 24.2.1961 repertorio n.7482, di apportare alla suddetta derivazione la variante prevista nel progetto esecutivo 28.6.1947 approvato con lo stesso decreto, in modo da derivare dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), la portata complessiva invariata di massimi moduli 16,50 e medi moduli 7,75 per produrre, sul salto di m.814,06, la potenza nominale media di KW 6.185;

CONSIDERATO che la suddetta Società cambio' la sua ragione sociale in ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A. giusta atto a rogito



# *Al Ministro dei Lavori Pubblici*

notaio G.B. Sciello di Genova in data 23.6.1961 repertorio n.43975 registrato a Genova il 13.7.1961 al n.877 e poi in ITALSIDER S.p.A., giusta atto a rogito dello stesso notaio in data 23.7.1964 repertorio n.23847 registrato a Genova il 25.7.1964 al n. 1601;

CHE con decreto in data 4 gennaio 1964 n.59 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato fu riconosciuta alla ITALSIDER - Alti Forni e Acciaierie Riunite ILVA e CORNIGLIANO S.p.A. la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n.6 della legge 6 dicembre 1962 n.1643, per l'esonero dal trasferimento all'ENEL degli impianti idroelettrici di sua pertinenza, compreso l'impianto idroelettrico di Resio a servizio dello stabilimento di Lovere e che di tale esonero e' stata riconosciuta titolare la Terni - S.p.A. - giusta nota 7.3.1984 n.691213 del medesimo Dicastero;

VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1982 n.741 con il quale la NUOVA ITALSIDER S.p.A. e' stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, di cui ai sopra richiamati D.C.P.S. 14.2.1947 n.239 e D. Int.le 2 30.1.1962 n.3873;

VISTO il successivo D.M. 9.7.1984 n.1409 con il quale la "Terni - Societa' per l'Industria e l'Elettricità" S.p.A. - e' stata riconosciuta titolare della suddetta concessione di grande derivazione d'acqua;

VISTO il decreto ministeriale 4.10.1988 n.1050 con il quale la S.p.A. LOVERE SIDERMECCANICA e' stata riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della con-





# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

cessione di "grande" derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val de Cul;

VISTA l'istanza 9.4.1990 con la quale ha chiesto che la concessione di cui ai sopra richiamati decreti, venga volturata a suo nome;

RITENUTO che puo' farsi luogo all'accoglimento della suddetta istanza;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica 6.12.1962 n.1643 e le successive norme di attuazione;

SENTITI il Ministero delle Finanze ed il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato come da rispettive note in data 4/1/1991 n. 32845 e 6/11/90 n. 661861

## D E C R E T A

La DARFO Srl, con sede legale in Darfo Boario Terme (Brescia) Via A. Bonara 12, e' riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione di grande derivazione d'acqua dal torrente Resio e dal suo affluente Val del Cul, in comune di Esine (Brescia), a scopo di produzione di energia elettrica, impianto denominato di



# *Il Ministro dei Lavori Pubblici*

Resio di cui al decreto 14.2.1947 n.239 del Capo Provviso-  
rio dello Stato ed dal decreto interministeriale 30.1.1962  
n.3873 e 6.10.1988 n.1050 con l'obbligo di corrispondere i  
relativi canoni e sopracanoni rimasti eventualmente inso-  
luti.

L'Ingegnere Capo del Provveditorato alle OO.PP per  
la Lombardia - designato per la provincia di Brescia - e'  
incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, li'

12 FEB. 1991

IL MINISTRO





Regione Lombardia

DECRETO N° 9753

Del 6/09/2006

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

*Oggetto*

T.U.11.12.1933 n.1775 Grandi derivazioni d'acqua pubblica.

Riconoscimento alla Società Sageter S.p.A. della titolarità della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico relativa all'impianto Resio in Comune di Esine (BS).

L'atto si compone di 4 pagine  
di cui ~~0~~ pagine di allegati,  
parte integrante.





## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTI:

- il T.U. di legge 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, ed in particolare l'art. 20: cessione dell'utenza;
- il R.D. 14.08.1920 n. 1285, "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il D.P.R. 15.01.1972 n° 8 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici; il D.P.R. 24.7.77 n.616 " Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22.7.1975 n.382 (stralcio);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
- la legge 09.01.1991 n.9 - Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia autoproduzione e aspetti fiscali;
- la legge 09.01.1991 n.10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico regionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- la legge 05.01.1994 n.36 - Disposizioni in materia di risorse idriche;
- le DD.G.R. n.39305 del 2 novembre 1998 del 27.11.1998 e n.41269 del 5.2.1999, con le quali la Giunta regionale ha fornito indirizzi per l'applicazione del D.P.R. 12.04.1996;
- il D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- il D.P.C.M. 22 Dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione.
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, in attuazione del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 con la quale la Regione Lombardia ha assunto piena titolarità nella gestione del demanio idrico ed in tutte le fasi istruttorie per l'applicazione del R.D. 1775/33 relativamente all'esercizio delle grandi derivazioni;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.D.G. n. 22723 del 22.12.2003, "Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica";
- la D.G.R. n. 2244 del 29.03.2006 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell'art. 55 della l.r. 26/2003"
- il D.lgs. in data 03.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";







## Regione Lombardia

**DATO ATTO** che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

### DECRETA

Recepisce le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

- di riconoscere alla società Sageter Energia S.p.A. con sede amministrativa in Via XXV Aprile, 18 a Rovato (BS) e C.F.02130930171, la titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica relativa all'impianto idroelettrico del Resio concessa con il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 239 del 14/02/1947, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei relativi disciplinari che si intendono integralmente richiamati, come conseguenza dell'avvenuta cessione dell'impianto da Darfo S.p.A. a Sageter Energia S.p.A.;
- di provvedere alla trasmissione del presente decreto al concessionario, alla Provincia, ai Comuni interessati dalle derivazioni in oggetto, alla Comunità Montana di Valle Camonica, al Consorzio dei Comuni - B.I.M. di Valle Camonica, all'A.R.P.A. di Valle Camonica e alla Regione Lombardia Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

**Il Dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio**  
dott. ing. Carlo Giacomelli

**REGIONE LOMBARDIA**

Sede Territoriale di Brescia

Via Dalmazia 92/94 - BRESCIA


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COSTITUITA DA FOGLI N° 4

BRESCIA, 12 SET. 2008

IL DIRIGENTE  
dott. ing. Carlo Giacomelli





## Regione Lombardia

DECRETO N° 9286

Del 22/08/2007


### DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

*Oggetto* T.U.11.12.1933 n.1775, Regolamento 14.08.1920 n.1285 e R.R. n.2/2006  
Approvazione del certificato di collaudo dell'impianto idroelettrico sul Torrente Resio  
in Comune di Esine (BS) della Società Sageter Energia S.p.A. con rideterminazione  
delle caratteristiche della concessione.

REGIONE LOMBARDIA  
Sede Territoriale di Brescia  
Via Dalmazia 92/94 - BRESCIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COSTITUITA DA FOGLI N° 4  
- 3 SET. 2007

(Geom. Davide Colosio)

*[Handwritten signature]*



L'atto si compone di 29 pagine  
di cui 24 pagine di allegati,  
parte integrante.







Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO

### VISTI:

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
- il R.D. 14.08.1920 n. 1285, "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" ed in particolare l'art. 24;
- il D.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1, in attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998 n. 112 con la quale la Regione Lombardia ha assunto piena titolarità nella gestione del demanio idrico ed in tutte le fasi istruttorie per l'applicazione del R.D. 1775/33 relativamente all'esercizio delle grandi derivazioni;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.D.G. n. 22723 del 22.12.2003, "Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12.12.2003, n. 26";
- la D.G.R. n. VIII/2244 del 29.03.2006 "Approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003";
- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n° 2 - Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

### RICHIAMATI:

- A. il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 239 del 14/02/1947 e i relativi disciplinari di concessione n. 2798 di rep. del 22/02/1943 e n. 330 del 04/02/1948, con i quali venne concesso alla Soc. An. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie d'Italia di derivare 16,50 mod. massimi e 7,75 mod. medi di acqua pubblica dal Torrente Resio, in sponda sinistra, nonché mediante presa sussidiaria dal torrente Val del Cul in loc. Valle dell'Inferno nel Comune di Esine (BS) per produrre sul salto di m.709,51 la potenza nominale media di 5.391 kW;
- B. il D.I. n. 3873 del 30/01/1962 e il relativo Disciplinare modificativo n. 7482 del 24/02/1961 con il quale venne accordata la variante in via di sanatoria per produrre sul salto portato a







## Regione Lombardia

m.814,06 la potenza media nominale di 6.185 kW in luogo di 5.391 kW mantenendo invariata la portata derivata;

- C. i decreti di riconoscimento di titolarità di concessione di cui al D.C.P.S. n.239 del 14/02/1947: D.I. n. 741 del 24/07/1982 (da Soc. An. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie d'Italia a Nuova Italsider S.p.A), D.M. n. 1409 del 09/07/1984 (da Nuova Italsider S.p.A. a Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A.), D.M. n. 1050 del 04/10/1988 (da Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A a Società Lovere Sidermeccanica S.p.A), D.M. n. 258 del 12/02/1991 (da Società Lovere Sidermeccanica S.p.A. a Darfo S.r.l., poi Darfo S.p.A.);
- D. il decreto D.G. n.9753 in data 06.09.2006 con il quale è stata riconosciuta la titolarità della concessione dell'impianto in oggetto alla Società Sageter Energia S.p.A. C.F.0213093171;

### **CONSIDERATO** che:

- il disciplinare principale regolante la concessione n. 2798 di repertorio in data 22.02.1943 prevedeva all'articolo 9 la determinazione definitiva della portata media per il calcolo della potenza nominale dell'impianto al termine di un sessennio di misure successive al collaudo dell'impianto;
- l'impianto idroelettrico in oggetto non risulta essere stato oggetto di collaudo ai sensi dell'art 24 del R.D. 1285/1920 dai competenti uffici del Ministero dei Lavori Pubblici, come previsto dall'art. 9 del citato disciplinare 22.02.1943;

**VISTA** l'istanza in data 28 gennaio 1994 della Società Darfo s.r.l., precedente concessionario, con la quale, in assenza del collaudo, a cui l'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici non ha mai dato corso, ha chiesto la rideterminazione della potenza nominale media di concessione da 6.185 kW a 3'559,5 kW., chiedendo inoltre il rimborso di tutti i canoni arretrati versati in eccedenza calcolati sulla potenza nominale originaria, allegando documentazione comprovante l'effettiva producibilità ottenuta dell'impianto in questione nel periodo 1982-1991;

**DATO ATTO** che il Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia con note in data 25.02.1994 e 06.03.1995 ha provveduto a invitare gli Uffici Finanziari competenti a ridurre il canone da far corrispondere alla Darfo s.r.l, con una riduzione sulla potenza nominale dell'impianto idroelettrico di kW 6.150, prima del 50% pari a kW 3.075 e successivamente del 38% pari a kW 3.836, in attesa di accertamenti sulla reale portata del Torrente Resio;

**CONSIDERATO** che per l'impianto idroelettrico del Resio la ditta concessionaria ha integrato la documentazione agli atti della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia – con le osservazioni delle portate effettivamente derivate dal 1982 al 2005 di cui:

- per il periodo 1982-1998 i dati sono desunti dai diagrammi delle misure dell'idrometrografo sullo stramazzo di scarico nel canale derivatore confrontati con i valori calcolati utilizzando il coefficiente energetico dell'impianto e quindi partendo dai valori dell'energia prodotta;
- per il periodo 1999 al 2005 sono state acquisite le registrazioni delle portate di acqua turbinata fornite dal misuratore elettronico di portata installato dal dicembre 1998;





## Regione Lombardia

**DATO ATTO** che con nota in data 15.06.2006 n. 13630 il Direttore Generale Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia ha affidato l'incarico del collaudo ai sensi dell'art. 24 del R.D. 1285/1920 dell'impianto idroelettrico sul Torrente Resio in concessione alla Società Sageter Energia S.p.A., all'Ing. Enrico Corinaldesi, iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Regione Lombardia.

**VISTO** il certificato di collaudo in data 10 ottobre 2006 dell'Ing. Enrico Corinaldesi relativo alle opere della derivazione, con il quale vengono collaudate le opere dell'impianto nonché rideterminate le caratteristiche della concessione risultando potersi accertare una portata media annua alla sezione di presa pari a moduli 4,375 (437,50 l/s) atti a produrre sul salto di m. 814,07 la potenza nominale media di kW 3.491,72 invece della potenza nominale media di kW 6.185 indicata negli atti di concessione;

**RITENUTO** che i dati di portata acquisiti dall'ufficio istruttore e verificati in sede di collaudo sono relativi ad un periodo superiore a 6 anni e possano essere ritenuti sufficienti per le verifiche previste dall'art. 9 commi 6 e 7 del disciplinare n. 2798 di repertorio in data 22.02.1943 regolante la concessione di che trattasi e che pertanto possano essere atti a rideterminare le caratteristiche definitive della concessione che risultano quindi: portata media annua di moduli 4,375 (437,50 l/s) sul salto di m. 814,07 da cui risulta una potenza nominale media di kW 3.491,72 invece di kW 6.185 come indicata fino ad ora negli atti di concessione;

**RITENUTO** di poter approvare ai sensi dell'art. 24 del R.D. 14.08.1920 n. 1285 il certificato di collaudo in data 10/10/2006, dal quale risultano rideterminati come segue i parametri della concessione:

- portata massima derivabile, moduli 16,50 (16.500 l/s);
- portata media annua derivabile, moduli 4,375 (437,50 l/s) anziché moduli 7,75 (775 l/s);
- salto motore, m. 814,07 anziché m. 814,06;
- potenza nominale media annua di concessione kW 3.491,72 anziché kW 6.185;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della Struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale" e le successive modifiche, nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'VIII Legislatura;

## DECRETA

recepita le premesse

- 1) di approvare il certificato di collaudo in data 10/10/2006 dell'Ing. Enrico Corinaldesi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alle opere di derivazione ad uso idroelettrico sul Torrente Resio in Comune di Esine (BS) della Società Sageter Energia S.p.A. (Bs), con sede amministrativa in Via XXV Aprile, 18 a Rovato (BS) e C.F.02130930171, oggetto dei sottoriportati provvedimenti di concessione:

A. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 239 del 14/02/1947 e i relativi disciplinari di concessione n. 2798 di rep. del 22/02/1943 e n. 330 del 04/02/1948;







## Regione Lombardia

- B. D.I. n. 3873 del 30/01/1962 e il relativo Disciplinare modificativo n. 7482 del 24/02/1961;
- C. I decreti di riconoscimento di titolarità di concessione di cui al D.C.P.S. n.239 del 14/02/1947; D.I. n. 741 del 24/07/1982 (da Soc. An. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie d'Italia a Nuova Italsider S.p.A), D.M. n. 1409 del 09/07/1984 (da Nuova Italsider S.p.A. a Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A.), D.M. n. 1050 del 04/10/1988 (da Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A a Società Lovere Sidermeccanica S.p.A), D.M. n. 258 del 12/02/1991 (da Società Lovere Sidermeccanica S.p.A. a Darfo S.r.l., poi Darfo S.p.A.);
- D. il decreto D.G. n. 9753 in data 06.09.2006 con il quale è stata riconosciuta la titolarità della concessione dell'impianto in oggetto alla Società Sager Energia S.p.A. (C.F.0213093171);
- 2) di stabilire in via definitiva che le caratteristiche della concessione sono così rideterminate:
- portata massima derivabile, moduli 16,50 (16.500 l/s);
  - portata media annua derivabile, moduli 4,375 (437,50 l/s) anziché moduli 7,75 (775 l/s);
  - salto motore, m. 814,07 anziché m. 814,06;
  - potenza nominale media annua di concessione kW 3.491,72 anziché kW 6.185;
- 3) di fissare la decorrenza della rideterminazione dei parametri di concessione dal 10/10/2006 data di accertamento da parte del Collaudatore dell'effettiva potenza nominale media annua dell'impianto in oggetto;
- 4) il presente provvedimento rettifica ad ogni effetto di legge il dato di potenza nominale media di concessione stabilito dei provvedimenti di concessione richiamati al precedente punto 1);
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché alla sua trasmissione alla Società concessionaria, alla Provincia di Brescia, ai Comuni rivieraschi interessati dalla derivazione, al Consorzio dei Comuni - B.I.M. di Valle Camonica, all'A.R.P.A Ufficio Idrografia, all'A.R.P.A. di Valle Camonica ed alla Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

**Il Dirigente**  
**della Struttura Sviluppo del Territorio**  
**dott. ing. Carlo Giacomelli**





Regione Lombardia

DECRETO N° 1814

Del 25/02/2009

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

**Oggetto** T.U.11.12.1933 n.1775 - Grandi derivazioni d'acqua pubblica.  
Riconoscimento alla Società "Linea Energia S.p.A." (già Sageter Energia S.p.A.) con sede a Rovato (BS) in via XXV Aprile n. 18 e C.F. 02130930171, di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Resio a servizio dell'impianto di Resio in Comune di Esine (BS), precedentemente assentita con Decreto n. 9753 del 06.09.2006 alla Sageter Energia S.p.A.

**REGIONE LOMBARDIA**

**Sede Territoriale di Brescia**

**Via Dalmazia, 92/94 - BRESCIA**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**COSTITUITA DA FOGLI N° 3**

**BRESCIA, 18.3.2009**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*Bottari Giuliana*

L'atto si compone di 3 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.





## **IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA**

### **VISTI:**

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, ed in particolare l'art. 20: cessione dell'utenza;
- il R.D. 14.08.1920 n. 1285, "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il D.lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- il D.P.C.M. 22 Dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D.D.G. n. 22723 del 22.12.2003, "Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica";
- Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della L.R. 12.12.2003, n. 26";
- la D.G.R. n. VIII/2244 del 29.03.2006 "Approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003";
- il D.lgs. in data 03.04.2006 n.152 "Norme in materia ambientale" Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

### **VISTI:**

- gli originari provvedimenti di concessione: Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 239 del 14/02/1947 e i relativi disciplinari di concessione n. 2798 di rep. del 22/02/1943 e n. 330 del 04/02/1948, il D.I. n. 3873 del 30/01/1962 e il relativo Disciplinare modificativo n. 7482 del 24/02/1961, i Decreti di riconoscimento di titolarità di concessione di cui al D.C.P.S. n.239 del 14/02/1947, il D.I. n. 741 del 24/07/1982 (da Soc. An. I.L.V.A. Alti Forni e Acciaierie d'Italia a Nuova Italsider S.p.A), il D.M. n. 1409 del 09/07/1984 (da Nuova Italsider S.p.A. a Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A.), il D.M. n. 1050 del 04/10/1988 (da Terni Società per l'industria e l'elettricità S.p.A a Società Lovere Sidermeccanica S.p.A), il D.M. n. 258 del 12/02/1991 (da Società Lovere Sidermeccanica S.p.A. a Darfo S.r.l., poi Darfo S.p.A.);
- il decreto D.G. n. 9753 in data 06.09.2006 con il quale veniva riconosciuta la titolarità della concessione dell'impianto in oggetto alla società Sageter Energia S.p.A. (C.F.0213093171) subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei relativi disciplinari che si intendevano integralmente richiamati, come conseguenza dell'avvenuta cessione dell'impianto da Darfo S.p.A. a Sageter Energia S.p.A.;



## Regione Lombardia

- il Decreto della Direzione Centrale Programmazione Integrata n. 9286 del 22.08.2007 con cui veniva approvato il certificato di collaudo dell'impianto idroelettrico della società Sageter Energia S.p.A sul Torrente Resio in Comune di Esine (BS), rideterminando le caratteristiche di concessione alla portata massima di moduli 16,50 (16.500 l/s), portata media mod. 4,375 (437,50 l/s) per produrre sul salto di m. 814,07 la potenza nominale media annua di kw 3.491,72;

### VISTI:

- il cambio di denominazione sociale avvenuto con atto Notaio Francesco Lesandrelli in data 29.07.2008, Rep. 94266 Racc. 29850, da Sageter Energia S.p.A. a "Linea Energia S.p.A.", restando invariati tutti i rimanenti dati e riferimenti societari amministrativi fiscali, nonché i siti produttivi;
- la richiesta prot. n. AD07.2008.0008460 del 19.11.2008, di modifica della titolarità della concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Resio a servizio dell'impianto di Resio in Comune di Esine (BS), precedentemente assentita con Decreto n. 9753 del 06.09.2006 alla Sageter Energia S.p.A.

**VISTA** la L.R. 23 luglio 1996 n.16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale" e le successive modifiche, nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'VIII Legislatura;

### DECRETA

recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

- di riconoscere alla società LINEA ENERGIA S.p.A., con sede legale e amministrativa in Via XXV Aprile n. 18 a Rovato (BS) - C.F. 02130930171 - la titolarità della concessione ad uso idroelettrico dal Torrente Resio in Comune di Esine (BS) precedentemente assentita alla società Sageter Energia S.p.A. con D.D.G. n. 9753 del 06.09.2006, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nei relativi disciplinari, che si intendono integralmente richiamati, per derivare la portata massima di moduli 16,50 (16.500 l/s) e la portata media di mod. 4,375 (437,50 l/s) atti a produrre sul salto di m. 814,07 la potenza nominale media annua di kw 3.491,72;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché alla sua trasmissione alla Società concessionaria, alla Provincia di Brescia, ai Comuni rivieraschi interessati dalla derivazione, al Consorzio dei Comuni - B.I.M. di Valle Camonica, all'A.R.P.A Ufficio Idrografia, all'A.R.P.A. di Valle Camonica ed alla Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

**Il Dirigente**

Dott. Francesco Detomi



**D.g.r. 29 dicembre 2010 - n. 9/1205**

**Prima applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

- il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il d.lgs 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 12;

- il d.lgs 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42»;

- il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'articolo 15, comma 6-quater laddove viene disposto che le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza;

Visto l'articolo 53-bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011», laddove:

- al comma 11 viene espressamente attivata la cd. clausola di cedevolezza, prevista dal predetto articolo 15, comma 6-quater, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;

- al comma 12 sono espressamente fatte salve le disposizioni dei commi 6 e 6-ter dell'articolo 15 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010, come riportate alle lettere a) e b) del predetto comma 12;

Ritenuto che, in forza di quanto summenzionato:

- le disposizioni legislative statali «cedevoli» a fronte dell'approvazione, da parte della Regione Lombardia, di una apposita legislazione regionale, devono intendersi disapplicate limitatamente al territorio lombardo;

- le scadenze delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in essere nel territorio lombardo, disapplicandosi la succitata normativa statale, risultano disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 12 del d.lgs 79/1999 ovvero risultano stabilite nell'atto di concessione se successivo al 31.12.2010;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedura di gara, possa consentire per le sole concessioni scadenti entro il 31.12.2015 la «prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta la proroga della concessione, concessione che viene pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31.12.2010 ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando l'obbligo di:

- pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e della cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti;

- versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, di un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracani e alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale, sentite le province interessate;

- realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

- comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del T.U. 1775/1933;

Dato atto che al 31.12.2010 risultano in scadenza n. 10 concessioni di grande derivazione idroelettrica riferite ad altrettanti impianti, elencati nell'allegato A della presente deliberazione, per i quali la Giunta Regionale può procedere a avviare le procedure di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto di consentire ai concessionari uscenti la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alle 10 concessioni riferite all'allegato A, a decorrere dal 01 gennaio 2011, nelle more della conclusione delle procedure di assegnazione disciplinate dall'articolo 53-bis delle l.r. 26/2003, e comunque non oltre il 01 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, di demandare a successiva deliberazione, sentite le province interessate, la definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti, nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento ai sensi del comma 5, art. 53 bis, l.r. 26/2003;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di consentire ai titolari delle n. 10 concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in scadenza il 31 dicembre 2010 per effetto dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2006, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti medesimi, a decorrere dal 01 gennaio 2011, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, di cui all'articolo 53-bis, e comunque non oltre il 01 gennaio 2016.

2. Di dare atto che, per le n. 10 concessioni oggetto della prosecuzione temporanea dell'esercizio, è confermato l'obbligo di corrispondere alla Regione i canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche nonché i sovracani e la cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti secondo le misure vigenti.

3. Di demandare a successiva deliberazione, sentite le Province interessate, la definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti in argomento, nonché la definizione del canone aggiuntivo a decorrere dal 01 gennaio 2011 e le relative modalità di versamento.

4. Di dare atto che i concessionari uscenti a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni a decorrere dal 01 gennaio 2011, sono tenuti come previsto dall'articolo 53-bis, comma 5 della l.r. 26/2003, a effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idroelettrici di competenza per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti.

5. Di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2011

**ALLEGATO A**

<b>Impianto Stazzona</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 4023 del 24/09/1940, disciplinare 03/01/1940 n. 1680 di rep. e aggiuntivo 11/07/1940 n. 1734 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, Certificato del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 9260 del 05/12/1970, D.D.U.O. n. 20038 del 29/12/2005, disciplinare 05/01/2006 n. 10483 di rep., D.D.U.O. n. 16155 del 20/12/2007, disciplinare 20/12/2007 n. 10609 di rep., D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	10 dicembre 1995
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Lovero</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2758 del 21/10/1948, disciplinare 27/01/1948 n. 2741 e suppletivo 02/03/1948 n. 2789 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, Certificato del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 9379 del 11/12/1970, D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	20 marzo 2002
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Grosotto</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	A2A s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 4547 del 03/10/1941, disciplinare 28/11/1940 n. 1775 di rep., D.I. n. 1801 del 09/11/1966, D.I. n. 742 del 20/03/1970, D.M. n. 2597 del 16/11/1982, D.D.G. n. 7831 del 14/05/2003, D.D.U.O. n. 7020 del 27/06/2008, D.D.U.O. n. 15503 del 22/12/2008, D.D.U.O. n. 13180 del 16/12/2010.
Scadenza originaria:	30 ottobre 1982
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Campo (Codera-Ratti)</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 11143 del 17/03/1930, disciplinare 03/10/1929 n. 990 di rep., R.D. n. 1362 del 03/02/1941, disciplinare 18/04/1939 n. 1587 di rep., D.I. n. 4205 del 23/04/1957, disciplinare 27/12/1955 n. 3904 di rep., D.I. n. 124 del 04/02/1976, disciplinare 26/08/1975 n. 5395 D.M. n. 740 del 11/06/1985, D.M. n. 1867 del 26/11/1990, D.D.G. n. 16193 del 02/10/2003, D.D.U.O. n. 15500 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	17 marzo 1990
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Belviso Inferiore</b>	
Provincia:	Sondrio
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2562 del 29/07/1949, disciplinare 12/11/1948 n. 2965 di rep., D.I. n. 850 del 18/09/1975, D.M. n. 737 del 11/06/1985, D.D.G. n. 16194 del 02/10/2003, D.D.U.O. n. 15499 del 22/12/2008.
Scadenza originaria:	30 maggio 2007
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010



<b>Impianto Cedegolo</b>	
Provincia:	Brescia
Concessionario:	Edison s.p.a.
Concessione:	D.P.R. n. 2945 del 16/09/1954, disciplinare 03/10/1952 n. 5333 di rep. e successivo disciplinare 07/01/1954 n. 5649 di rep., D.M.TB/826 del 14/08/1992.
Scadenza originaria:	25 maggio 2007
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Mezzoldo-Ponte Piazzolo</b>	
Provincia:	Bergamo
Concessionario:	Italgas s.p.a.
Concessione:	D.I. n. 656 del 13/02/1957, disciplinare 14/04/1955 n. 2140 di rep., D.D.U.O. n. 1555 del 23/02/2010.
Scadenza originaria:	19 dicembre 2001
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Mazzunno</b>	
Provincia:	Bergamo
Concessionario:	Italgas s.p.a.
Concessione:	R.D. n. 2721 del 04/03/1929 e disciplinare 21/12/1927 n. 166 di rep., R.D. n. 2334 del 16/04/1936 e disciplinare 27/01/1936 n. 507 di rep., D.I. n. 470 del 14/03/1988, D.D.U.O. n. 1555 del 23/02/2010.
Scadenza originaria:	31 dicembre 1985
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Concesa-Vaprio d'Adda</b>	
Provincia:	Milano-Bergamo
Concessionario:	Italgas s.p.a.
Concessione:	D.M. n. 664 del 03/05/1960, disciplinare principale 10/10/1944 n. 20145 di rep., 1° disciplinare suppletivo 18/08/1950 n. 15380 di rep. e 2° disciplinare suppletivo 04/07/1951, n. 16241 di rep., D.D.S. n. 1488 del 22/02/2010.
Scadenza originaria:	9 ottobre 2004
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

<b>Impianto Resio</b>	
Provincia:	Brescia
Concessionario:	Linea Energia s.p.a.
Concessione:	D.C.P.S. n. 239 del 14/02/1947, disciplinare 22/04/1943 n. 2798 di rep. e suppletivo 04/02/1947 n. 3300 di rep., D.D.S. n. 9286 del 22/08/2007, D.D.U.O. n. 1814 del 25/02/2009.
Scadenza originaria:	21 febbraio 2003
Scadenza art. 7 D.lgs 79/1999	31 dicembre 2010

**D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4595**

**Assegnazione nuova scadenza, fino al 31 dicembre 2017, del periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti idroelettrici già oggetto della d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 - applicazione dell'articolo 53 - bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12;
- l'articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese» convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del paese»;

Dato atto che:

- con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», all'articolo 5, comma 4, lett. b, la Regione ha conferito alla provincia di Sondrio le funzioni di concessione o di autorizzazione in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla lettera b è effettuato d'intesa con la Regione;
- sempre ai sensi della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, articolo 9, comma 1, è previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento;
- ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 6, la Regione, cessa di esercitare le funzioni conferite alla provincia di Sondrio di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2015, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia determinato con la/le delibere di Giunta di cui sopra;

Considerato che ad oggi la Giunta regionale non ha ancora adottato la delibera di cui all'articolo 9, c. 1, l.r. 19/2015 contenente le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento di funzioni dalla Regione alla provincia di Sondrio, allo stato attuale l'esercizio delle funzioni stesse è ancora in capo alla Regione come disposto dall'articolo 9, comma 6 della l.r. 19/2015;

Visto l'articolo 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2011»;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire per le sole concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2017 la «Prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione;

Richiamata la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010, pubblicata sul BURL n. 2 S.O. del 11 gennaio 2011, con la quale la

Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 (elencate nell'allegato «A» alla predetta deliberazione) di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scaduta concessione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per un primo periodo non superiore a 5 anni e quindi fino al 31 dicembre 2015, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa nazionale;

Considerato che, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, che è venuta pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, ad esercitare l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo 53 bis e fermo restando gli obblighi già precisati nella citata d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010;

Dato atto che allo stato attuale non sono mutate le condizioni per le quali questa amministrazione possa fattivamente dare avvio alle procedure di riassegnazione della nuova concessione secondo quando disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e dall'art. 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto a legislazione vigente, in relazione alla necessità di garantire continuità nella produzione elettrica, di poter consentire alle società:

- Edison s.p.a. (CF 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (CF e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (CF 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 124;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

quali ex concessionarie, in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2017 o più breve termine qualora si potessero concludere le procedure di assegnazione delle nuove concessioni;

Ritenuto di confermare che con successiva deliberazione, sentite le province interessate, si provvederà alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio delle derivazioni e degli impianti nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento come previsto dal comma 5, dell'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo che decorrerà comunque dal 1 gennaio 2011, giorno successivo alla scadenza della concessione originaria;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di consentire alle società:

- Edison s.p.a. (CF 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (CF e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (CF 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via Gabriele Camozzi n. 124;
- Linea Energia s.p.a. (CF 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

quali ex concessionarie ed in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2017 o più breve termine qualora si potessero concludere le procedure di assegnazione della nuova concessione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa;



## Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 28 dicembre 2015

2. di confermare le condizioni e le prescrizioni indicate nella d.g.r. IX/1205 del 29 dicembre 2010;

3. di provvedere con successiva deliberazione alla definizione delle condizioni tecniche ed economiche riferite all'esercizio degli impianti nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento come previsto dal comma 5, dell'articolo 53 - bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo che decorrerà comunque dal 1 gennaio 2011, giorno successivo alla scadenza della concessione originaria;

4. di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**D.g.r. 12 gennaio 2018 - n. X/7693**

**Prosecuzione temporanea dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche le cui concessioni sono scadute entro il 31 dicembre 2017 in applicazione dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12;
- l'articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»;

## Dato atto che:

- con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», all'articolo 5, comma 4, lett. b), la Regione ha conferito alla provincia di Sondrio la competenza al rilascio di concessioni o di autorizzazioni in materia di grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- sempre ai sensi della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, articolo 9, comma 1, è previsto che la Giunta regionale adotti una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge vengano stipulate una o più intese, tra la Regione e la provincia di Sondrio;
- la Regione, ai sensi della l.r. 19/2015, art. 9, comma 6, cessa di esercitare le funzioni conferite alla provincia di Sondrio alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con la/le deliberazioni di Giunta di cui sopra;

Considerato che ad oggi non è stata emanata la delibera di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 19/2015, che regola l'effettivo passaggio di funzioni dalla Regione alla Provincia di Sondrio e che pertanto l'esercizio delle funzioni di cui sopra è ancora in capo alla Regione;

Visto l'articolo 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consentire la «prosecuzione temporanea dell'esercizio» degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione;

## Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X4595 del 17 dicembre 2015 con le quali in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 la Giunta regionale ha consentito agli ex concessionari (concessio-

nari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scadenza concessione, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;

- la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti «Esterle, Bertini e Semenza», dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Cancano-Premadio», dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti «Belviso superiore (Centrale Ganda)», dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X4595 del 17 dicembre 2015 con la quale la Giunta regionale in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 impianti idroelettrici oggetto di altrettante concessioni di grande derivazione scadute in data 31 dicembre 2010 (elencate nell'allegato «A» alla deliberazione) e già oggetto della d.g.r. 1205/2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alle scadute concessioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Covi-Sonico», dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Benedetto-Cividate», dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., quale ex concessionario, essendo scaduta la concessione il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e dell'impianto «Grosio», dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999 e s.m.i.;

Rilevato che allo stato attuale non sono mutate le condizioni per le quali questa amministrazione possa fattivamente dare avvio alle procedure di riassegnazione della nuova concessione



## Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 23 gennaio 2018

secondo quando disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e dall'art. 53 bis della l.r. 26/2003;

Dato atto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente non comporta proroga della concessione, che è venuta pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 53-bis, ad esercire l'impianto subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del predetto articolo e fermo restando gli obblighi già precisati nelle diverse deliberazioni di Giunta regionale sopraelencate;

Ritenuto a legislazione vigente, in relazione alla necessità di garantire continuità nella produzione elettrica, di poter consentire alle società:

- Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (C.F. e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (C.F. 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via San Bernardino, 149/A;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

ex concessionarie in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i., la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti oggetto delle deliberazioni sopraelencate e che sono riepilogate nell'allegato «A» alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, oltre il 31 dicembre 2017 e per un periodo non superiore ad anni 3 (tre), salvo più breve termine in relazione al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione delle nuove concessioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge;

Richiamata la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016, con la quale, in attuazione dell'art. 53bis comma 5 della l.r. 26/2003 e s.m.i. è stato determinato il canone aggiuntivo che deve essere versato a Regione Lombardia dall'ex concessionario per il periodo, successivo alla scadenza della concessione, durante il quale viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti afferenti la concessione scaduta, in attesa di avviare le procedure di cui all'art. 12 del d.lgs 79/1999;

Considerato che le somme introitate per effetto della predetta deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio per l'anno in corso;

Confermato che il canone aggiuntivo è dovuto dal concessionario uscente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di consentire alle società:

- Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 e PIVA 08263330014) con sede in Milano, Via Foro Buonaparte n. 31;
- A2A s.p.a. (C.F. e PIVA 11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230;
- Italgas s.p.a. (C.F. 09438800154 e PIVA 02605580162) con sede in Bergamo, Via San Bernardino, 149/A;
- Linea Energia s.p.a. (C.F. 02130930171 e PIVA 02061260986) con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18;

ex concessionarie, in conformità all'art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i., la prosecuzione temporanea dell'esercizio delle derivazioni e degli impianti indicati nell'allegato «A» alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, salvo più breve termine in relazione al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione delle nuove concessioni sulla base delle vigenti disposizioni di legge;

2. di confermare le condizioni e le prescrizioni indicate nelle singole deliberazioni in premessa indicate;

3. di confermare che le predette società ex concessionarie, dovranno versare a Regione Lombardia il canone aggiuntivo determinato sulla base della d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016,

a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza della concessione;

4. di demandare al Direttore Generale competente l'esecuzione della presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato A – Elenco prosecuzioni temporanee di concessioni scadute al 31/12/2017**

ID	Ex Concessionario	Codice Fiscale	Potenza Nominale (kW)	Scadenza concessione	Denominazione impianti
MI024941970	A2A s.p.a.	11957540153	18.494,48	31/12/2010	STAZZONA
MI025061987	A2A s.p.a.	11957540153	20.499,00	31/12/2010	LOVERO
MI025181988	A2A s.p.a.	11957540153	5.567,50	31/12/2010	GROSOTTO
MI022191998	EDISON s.p.a.	06722600019	14.841,00	31/12/2010	CODERA-RATTI
MI023261985	EDISON s.p.a.	06722600019	15.405,00	31/12/2010	BELVISO INFERIORE
MI021107442008	EDISON s.p.a.	06722600019	24.823,51	31/12/2010	CEDEGOLO
MI025582002	ITALGEN s.p.a.	09438800154	3.374,00	31/12/2010	MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO
MI02106572003	ITALGEN s.p.a.	09438800154	5.135,45	31/12/2010	MAZZUNNO
MI02106572003	ITALGEN s.p.a.	09438800154	15.066,00	31/12/2010	CONCESA-VAPRIO D'ADDA
MI025802001	LINEA ENERGIA s.p.a.	02130930171	3.492,00	31/12/2010	RESIO
MI021107051992	EDISON s.p.a.	06722600019	39.148,96	30/10/2012	ESTERLE-BERTINI-SEMENZA
MI025131952	A2A s.p.a.	11957540153	47.147,10	28/07/2013	CANCANO-PREMADIO
MI023271985	EDISON s.p.a.	06722600019	12.531,00	30/06/2014	BELVISO SUPERIORE (GANDA)
MI021107422008	EDISON s.p.a.	06722600019	20.274,51	12/05/2016	COVI-SONICO
MI021107432008	EDISON s.p.a.	06722600019	23.548,33	12/10/2016	BENEDETTO-CIVIDATE
MI025101956	A2A s.p.a.	11957540153	104.595,41	15/11/2016	GROSIO



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

**D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4182****Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario

uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire e condurre i beni, le opere e gli impianti subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracani ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nei venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1 septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del d.l. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche [«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Cordera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Cividate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società

Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Publiano», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

Rilevato che alle grandi derivazioni di cui ai precedenti punti ed elencate nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione è stata consentita la prosecuzione della derivazione dell'acqua, dell'esercizio e della conduzione delle opere e degli impianti, ivi compresi i beni e le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, fino al 31 dicembre 2020 e che conseguentemente risultano autorizzate alla produzione di energia elettrica solo fino a tale data;

Dato atto che con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;

Dato atto che per procedere nell'iter di assegnazione delle nuove concessioni questa amministrazione ha avviato nel corso del 2020 l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti di cui alle cessate concessioni sia per la puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della esatta quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016, sia al fine di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 anche in relazione all'evoluzione della Procedura di Infrazione 2026/2011 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia;

Dato atto che il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per concludere il procedimento di ri-assegnazione delle concessioni indicato al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in relazione all'emergenza Covid-19, è stato posticipato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Ritenuto opportuno che, in attesa di concludere l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti afferenti le cessate concessioni, gli ex concessionari possano proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione tra i quali, per l'anno 2021:

- 1) il versamento del canone demaniale per l'anno 2021 in ragione della effettiva potenza nominale media annua ritraibile dall'ex concessione per l'anno 2021 nei termini, innovati, dall'articolo 20 della l.r. 5/2020;
- 2) il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2021, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
- 3) la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2021 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire, mediante la corrispondenza del controvalore stabilito dalla d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;



Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 08 gennaio 2021

Rilevato che relativamente alla prosecuzione della conduzione e dell'esercizio da parte della società A2A s.p.a. delle opere afferenti alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, risulta necessario avviare un'interlocuzione con ANAS s.p.a. per valutare l'effettiva possibilità di proseguire l'esercizio della galleria idraulica di adduzione e alimentazione «Sernio-Stazzona» e le sue condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), a seguito dell'approvazione della progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Dato atto che la realizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano» è compreso tra le opere infrastrutturali essenziali e necessarie per l'accessibilità ai territori da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, come risulta dal Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 596 in data 7 dicembre 2020, e che pertanto tale opera (indicata all'All. n. 1 del d.m.) riveste interesse pubblico di rilievo nazionale;

Rilevato che la galleria idraulica «Sernio-Stazzona» rientra tra le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933 e che questa amministrazione intende individuare le più opportune soluzioni in accordo con ANAS s.p.a. ed eventualmente con il contributo dell'operatore ex concessionario, che conduce la galleria provvisoriamente in nome e per conto della Regione Lombardia, affinché il mantenimento in esercizio della galleria idraulica e la conseguente produzione elettrica non comporti tuttavia ritardi nello sviluppo del cantiere dell'opera viabilistica ritenuta prioritaria ai fini dell'evento olimpico del 2026;

Ritenuto quindi necessario stipulare entro il 30 giugno 2021 un atto convenzionale con i soggetti interessati con il quale definire le modalità e le condizioni, in relazione al cronoprogramma dei lavori e all'andamento del cantiere stradale, per la prosecuzione nell'esercizio della derivazione in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale, definendo modi e termini per la preventiva messa fuori esercizio della galleria idraulica, e quindi la cessazione temporanea dell'esercizio dell'impianto idroelettrico, le necessarie garanzie in ordine all'integrità dei manufatti idraulici nell'esecuzione del cantiere stradale, i ristori per eventuali danni arrecati all'opera idraulica, al fine di consentire la realizzazione dell'opera viabilistica da parte di ANAS s.p.a. in assenza di interruzioni o ritardi alle operazioni di cantiere;

Ritenuto opportuno consentire all'ex concessionario la prosecuzione nell'esercizio della derivazione nonché la conduzione, delle opere e degli impianti e la conseguente produzione elettrica della grande derivazione «Stazzona» fino al 30 giugno 2021, e di consentire per le altre grandi derivazioni indicate nell'Allegato «A» la prosecuzione fino al 31 dicembre 2021, riservandosi la Giunta, entro tale data, di disporre l'eventuale prosecuzione ulteriore dell'esercizio ovvero la loro cessazione in relazione alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni sopra richiamate;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1) per le motivazioni indicate in premessa, di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche

la cui concessione è scaduta, indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che relativamente alla grande derivazione idroelettrica «Stazzona» la prosecuzione è limitata al 30 giugno 2021 per le motivazioni descritte in premessa e in relazione a quanto previsto nel successivo punto 5);

3) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

4) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'art. 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

5) di dare mandato alla competente D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni di stipulare entro il 30 giugno 2021 un atto convenzionale con ANAS s.p.a. ed eventuali ulteriori soggetti interessati con il quale definire le modalità e le condizioni, affinché, in merito alla realizzazione dell'intervento viabilistico sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano», l'operatore A2A s.p.a. possa proseguire nell'esercizio della galleria idraulica Sernio-Stazzona afferente alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale, dando atto che tale convenzione dovrà definire modi e termini per la preventiva temporanea messa «fuori esercizio» della galleria idraulica, e quindi la cessazione temporanea dell'esercizio dell'impianto idroelettrico, le necessarie garanzie in ordine all'integrità dei manufatti idraulici nell'esecuzione del cantiere stradale, i ristori per eventuali danni arrecati all'opera idraulica, consentendo la realizzazione dell'intervento viabilistico in sicurezza e senza interruzioni o ritardi alle operazioni di cantiere;

6) di riservarsi di disporre l'eventuale prosecuzione, comunque non oltre il 31 luglio 2024, dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato A ovvero la loro cessazione in relazione alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 3 e 4;

7) di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

8) di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

9) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;

10) di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2021

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA*	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90

\*Stazzona limitata al 30 giugno 2021



**D.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5823**

**Determinazioni concernenti La prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2022**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle Regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle Regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'arti-

colo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire e condurre i beni, le opere e gli impianti subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracani ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. n. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio in 20,00 euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche («Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»), le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Civitate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelet-

trica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Pubolino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta regionale ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato pertanto che alle grandi derivazioni di cui ai precedenti punti elenco ed indicate nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la cui concessione è venuta a scadenza, è stata consentita la prosecuzione della derivazione dell'acqua, dell'esercizio e della conduzione delle opere e degli impianti, ivi compresi i beni e le opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933, esplicitando che per le ex concessioni oggetto delle d.g.r. 4182/2020 e 4960/2021 la prosecuzione dell'esercizio in nome e per conto di questa amministrazione è consentita fino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che nonostante l'emergenza connessa all'epidemia del COVID-19 nel corso del 2021 sono proseguite le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'art. 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;



Dato atto che l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, ha, altresì, la finalità della puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Dato atto che il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per concludere il procedimento di ri-assegnazione delle concessioni indicato al comma 1-sexies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, in relazione all'emergenza COVID-19, è stato posticipato al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Rilevato che, per effetto delle modifiche legislative introdotte dalla l.r. 19/2021, il Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2021 ha deliberato di rinunciare all'impugnativa nei confronti della l.r. 5/2020;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione e in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2022 nei termini, innovati, dell'articolo 20 della l.r. 5/2020;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2022, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2022 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore stabilito dalla d.g.r. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Rilevato che relativamente alla prosecuzione della conduzione e dell'esercizio da parte della società A2A s.p.a. delle opere differenti alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], la cui concessione è scaduta in data 31 dicembre 2010, con la d.g.r. 4960/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a. ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e dell'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Considerato che successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione, ANAS S.p.A. ha comunicato in data 19 ottobre 2021 (prot. CDG.ST MI.REGISTRO UFFICIALE.U.0658524.19-10-2021 acquisita al protocollo regionale V1.2021.0048223 del 20 ottobre 2021) la richiesta di apportare modifiche ad alcuni passaggi dello schema di convenzione già approvato il 26 giugno 2021, allegando le relative proposte emendative;

Dato atto che:

- in esito alle interlocuzioni intervenute tra le parti interessate è stato quindi definito un nuovo testo condiviso che, recependo le modifiche avanzate da ANAS S.p.A., è stato ritenuto soddisfacente anche da A2A S.p.A.;
- con comunicazione prot. V1.2021.0056741 del 14 dicembre 2021 il nuovo testo dello schema di convenzione è stato

trasMESSO ad ANAS S.p.A. e ad A2A S.p.A. per acquisire un formale assenso;

- A2A S.p.A. con nota prot. 2021-A2A-005539-P del 16 dicembre 2021, acquisita al protocollo regionale al n. V1.2021.0056810 del 16 dicembre 2021, ha espresso la condivisione sul testo trasmesso il 14 dicembre 2021; si è tuttora in attesa di riscontro da parte di ANAS S.p.A.;
- non appena ricevuta la condivisione da parte di ANAS S.p.A. si procederà con la riapprovazione dello schema di Convenzione con le modifiche condivise per la successiva sottoscrizione;

Ritenuto pertanto opportuno consentire anche alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970] la prosecuzione nell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

3. di stabilire che l'operatore è tenuto a comunicare entro il 31 marzo 2022 agli uffici della Giunta regionale il programma degli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione che intende effettuare a proprio carico nell'anno 2022, in applicazione dell'articolo 2 comma 4 della l.r. 5/2020;

4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'art. 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita di energia in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

5. di rimandare a successiva deliberazione, in relazione all'acquisizione dell'assenso da parte di ANAS S.p.A., l'approvazione del nuovo testo convenzionale in sostituzione di quello appro-

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 07 gennaio 2022

vato con la d.g.r. 4960/2021 con il quale saranno definite le modalità e le condizioni affinché, in merito alla realizzazione dell'intervento viabilistico sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» denominato «Nodo di Tirano», l'operatore A2A S.P.A. possa proseguire nell'esercizio della galleria idraulica Sernio-Stazzona afferente alla grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» [utenza MI024941970], scaduta in data 31 dicembre 2010, da esercirsi in condizioni di sicurezza senza che siano generati ritardi e incompatibilità con lo sviluppo delle lavorazioni della nuova galleria stradale;

6. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione, comunque non oltre il 31 luglio 2024, dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2, 3 e 4;

7. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di canone aggiuntivo per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

8. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

9. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'allegato «A»;

10. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —



**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2022**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA*	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7717**
**Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta, per l'anno 2023**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed in particolare l'articolo 12 come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare:

- l'articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
- il comma 1 dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
- l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l'esercizio delle competenze amministrative relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche;

Richiamato l'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall'articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il comma 4 dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare le procedure di gara previste dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di ri-assegnazione delle concessioni;

Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;

Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di

concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» entrata in vigore il 6 novembre 2021;

Visto il regolamento regionale n. 3 del 24 maggio 2022 «Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6597 del 30 giugno 2022 con la quale, in attuazione dell'articolo 3 del r.r. 3/2022, per 18 delle 20 grandi derivazioni idroelettriche presenti in Lombardia con concessione già scaduta, è stato dato avvio al procedimento di valutazione dell'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2020 e si è stabilito che, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II», che interessano anche il territorio della Provincia Autonoma di Trento, si provvederà successivamente sulla base di specifiche intese con la Provincia autonoma confinante da assumere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2020 e dell'articolo 3, comma 4, del r.r. 3/2022;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte dell'ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all'articolo 12 comma 7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell'atto di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all'ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracanonici e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracanonici ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta regionale;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l'importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e della conduzione dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche oltre il termine della concessione da parte dell'operatore ex concessionario, è stato determinato nel venti per cento della rendita conseguita dall'operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio (provvisorio) in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;

Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre con legge regionale l'obbligo per i concessionari di fornire an-



nualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni;

Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019;

Richiamate:

- a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche [«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti), «Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo», «Mazzunno», «Concesa-Vaprio d'Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n. X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il 31 ottobre 2012, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- c) le d.d.g.r.n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto 2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Cancano Il-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28 luglio 2013, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 29 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29 giugno 2014, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroe-

lettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12 maggio 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;

- f) la d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Benedetto-Cividate», la cui concessione è scaduta il 13 ottobre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre 2016, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 15 novembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison S.p.A., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Pubolino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
- i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 30 maggio 2019;
- k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
- l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad integrazione della d.g.r. 4182/2020 in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all'operatore ex concessionario della grande derivazione idroelettrica denominata «Stazzona» di proseguire nell'esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere degli impianti fino al 31 dicembre 2021;
- n) la d.g.r. n. XI/5823 del 29 dicembre 2021 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle 20 grandi derivazioni idroelettriche indicate nell'allegato A alla medesima deliberazione di proseguire ad esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell'energia dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

Richiamata inoltre la d.g.r. n. XI/6040 del 1 marzo 2022 con la quale è stato ri-approvato uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a., ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e l'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente cantierizzazione dell'intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» - Accessibilità Valtellina - lotto n. 4 - «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;

Dato atto nel corso del 2021 sono proseguite le attività propeedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di Fine Concessione in applicazione dell'articolo 3 della l.r. 5/2020;

Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex concessionari avverso l'applicazione dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato chiarito che l'attività dell'ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell'esercizio consentito dall'amministrazione regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di beni altrui e nell'interesse della produzione elettrica»;

Dato atto, inoltre, che circa la natura corrispettiva del canone aggiuntivo si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza SS.UU. n. 1043/2022;

Dato atto che nel corso del 2022 è stata completata l'attività di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni che, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propeedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni secondo le disposizioni dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, concorre altresì alla puntuale determinazione della rendita conseguita dall'operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti dalla d.g.r. 5130/2016;

Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 2 dicembre 2022 recante «Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020»;

Richiamato il termine dell'articolo 12, comma 1-quater del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), legge 5 agosto 2022, n. 118, per l'avvio delle procedure concorrentiali di ri-assegnazione delle concessioni già scadute quali quelle di cui si tratta con il presente atto;

Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di proseguire nell'esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, fermi restando l'adempimento e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la concessione ed in particolare:

1. il versamento del canone demaniale per l'anno 2023 articolato nella parte fissa e nella parte variabile nei termini disciplinati dall'articolo 20 della l.r. 5/2020 con cessazione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l'anno 2023, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell'articolo 53-bis comma 5 confermato dall'articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell'energia per l'anno 2023 in ragione dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall'articolo 31 della l.r. 23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore come stabilito dalla d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020;

Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni

e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;

Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente dalla concessione gli uffici debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa

1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all'articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all'articolo 23 della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di ri-assegnazione, dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio della derivazione e la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti differenti alle grandi derivazioni da parte dell'ex concessionario uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:

- al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica articolato nella componente fissa e nella componente variabile come previsto dall'articolo 20 della l.r. 5/2020, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all'articolo 73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
- alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
- alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

3. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente sia subordinata all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;

4. di riservarsi di disporre l'eventuale ulteriore prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni di cui all'allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all'intervenuta procedura di ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate ai precedenti punti 2 e 3;

5. di dare mandato alla Direzione Generale competente per avviare le necessarie interlocuzioni con gli ex concessionari per la verifica degli eventuali investimenti inerenti i beni di cui all'articolo 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 effettuati dopo la consegna dei rapporti di fine concessione, al fine della determinazione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 5/2020;



6. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo» per l'esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi compresa, ove necessario, l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;

7. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A;

9. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

**Allegato "A" – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell'esercizio fino al 31 dicembre 2023**

ID Utenza	Codice faldone	Denominazione	Prov.	Ex concessionario	Scadenza concessione	Potenza Nominale Media (kW)
MI024941970	PR/SO/80	IMPIANTO STAZZONA	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	18.494,48
MI025061987	SO D/246	IMPIANTO LOVERO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	20.499,00
MI025181988	SO D/3	IMPIANTO GROSOTTO	SO	A2A S.p.A.	31/12/2010	5.567,50
MI022191998	SO D/142	IMPIANTO CODERA-RATTI	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	14.841,00
MI023261985	SO D/164A	IMPIANTO BELVISO INFERIORE	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2010	15.405,00
MI021107442008	BS D/252/1	IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON	BS	EDISON S.p.A.	31/12/2010	24.823,53
MI025582002	BG D/4	IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO	BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	3.374,00
MI02106572003	BG D/297	IMPIANTO MAZZUNNO	BG-BS	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	5.135,45
MI021107142002	MI D/391	IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA	MI-BG	ITALGEN S.p.A.	31/12/2010	15.066,40
MI021106752008	BS D/20	IMPIANTO RESIO	BS	LINEA GREEN S.p.A.	31/12/2010	3.491,72
MI021107051992	MI D/371	IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA	LC-MB-BG	EDISON S.p.A.	30/10/2012	39.148,96
MI025131952	SO D/119	IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II	SO	A2A S.p.A.	28/07/2013	47.147,06
MI023271985	SO D/164B	IMPIANTO BELVISO SUPERIORE	SO	EDISON S.p.A.	30/06/2014	12.531,00
MI021107422008	BS D/827	IMPIANTO COVI-SONICO	BS	EDISON S.p.A.	12/05/2016	20.274,51
MI021107432008	BS D/232	IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE	BS	EDISON S.p.A.	12/10/2016	23.548,33
MI025101956	SO D/384	IMPIANTO GROSIO	SO	A2A S.p.A.	15/11/2016	104.595,41
MI023411984	SO D/111	IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO	SO	EDISON S.p.A.	31/12/2017	47.681,90
MI021107462008	BS D/109/1	IMPIANTO CAFFARO I	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	4.124,04
MI021107452008	BS D/109/2	IMPIANTO CAFFARO II	BS-TN	EDISON S.p.A.	29/05/2019	16.671,88
MI021107412008	CO D/622	IMPIANTO DONGO	CO	EDISON S.p.A.	05/07/2019	5.706,00